



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE DEI DIRITTI

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

NELL'ANNO 2022



Aosta – Marzo 2023

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE DEI DIRITTI

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

NELL'ANNO 2022

Aosta – Marzo 2023

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione autonoma Valle d'Aosta è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*La Difensora civica nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Adele Squillaci*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 46
11100 AOSTA*

Tel. 0165-526081 / 526082

Fax 0165-526085

E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it

Pec: difensore.civico@legalmail.it

Sito internet www.consiglio.vda.it

nella sezione Difensore civico

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI.....	10
1. Premessa.....	10
2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.	11
3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone disabili.....	20
4. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: uno snodo cruciale il diritto al lavoro per le persone disabili.....	24
5. La normativa regionale.....	27
6. I servizi offerti alle persone disabili.	30
6.1. Il trasporto per disabili.	31
6.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.....	32
6.3. L'inclusione scolastica.	34
6.4. Il collocamento mirato.....	42
6.5. L'invalidità civile, disabilità e tutele.....	48
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO, IL BILANCIO DELL'ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ, INVALIDITÀ E HANDICAP.	51
1. Il rapporto con il cittadino e l'organizzazione dell'ufficio.....	51
2. Il bilancio generale dell'attività.....	56
3. L'invalidità, disabilità e handicap.	59
4. Le classificazioni della disabilità.	62
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE	65
APPENDICE.....	69
ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	73
ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.	89
ALLEGATO 3 – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – New York, 13 dicembre 2006.	94
ALLEGATO 4 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	126
ALLEGATO 5 – Disabili.....	165

ALLEGATO 6 – Invalidi civili.....	178
ALLEGATO 7 – Servizi, strutture e attività rivolte alla persona con disabilità.	184
ALLEGATO 8 – Numeri invalidità distribuite per principali disabilità.....	191
ALLEGATO 9 – Persone accertate con handicap in Valle d’Aosta.....	192
ALLEGATO 10 – Sportelli sociali in Valle d’Aosta.	198
ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.	201
ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	202
ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	206
ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	207
ALLEGATO 15 – Comuni valdostani convenzionati.....	208
1 – Comune di Allein.....	208
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	208
3 – Comune di Aosta.....	208
4 – Comune di Arnad.....	208
5 – Comune di Arvier.....	208
6 – Comune di Avise.....	208
7 – Comune di Ayas.....	208
8 – Comune di Aymavilles.....	209
9 – Comune di Bard.....	209
10 – Comune di Bionaz.....	209
11 – Comune di Brissogne.....	209
12 – Comune di Brusson.....	209
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	209
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	209
15 – Comune di Chambave.....	209
16 – Comune di Chamois.....	209
17 – Comune di Champdepraz.....	209
18 – Comune di Champorcher.....	209
19 – Comune di Charvensod.....	209
20 – Comune di Châtillon.....	209
21 – Comune di Cogne.....	209
22 – Comune di Courmayeur.....	209
23 – Comune di Donnas.....	209
24 – Comune di Doues.....	209
25 – Comune di Émarèse.....	209
26 – Comune di Étroubles.....	209
27 – Comune di Fénis.....	209
28 – Comune di Fontainemore.....	209
29 – Comune di Gaby.....	209
30 – Comune di Gignod.....	209
31 – Comune di Gressan.....	209
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	209

33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	210
34 – Comune di Hône.....	210
35 – Comune di Introd.....	210
36 – Comune di Issime.....	210
37 – Comune di Issogne	210
38 – Comune di Jovençon	210
39 – Comune di La Magdeleine	210
40 – Comune di La Salle	210
41 – Comune di La Thuile.....	210
42 – Comune di Lillianes	210
43 – Comune di Montjovet.....	210
44 – Comune di Morgex.....	210
45 – Comune di Nus.....	210
46 – Comune di Ollomont.....	210
47 – Comune di Oyace	210
48 – Comune di Perloz	210
49 – Comune di Pollein.....	210
50 – Comune di Pontboset.....	210
51 – Comune di Pontey	210
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	210
53 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	210
54 – Comune di Quart	210
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	210
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	210
57 – Comune di Roisan	210
58 – Comune di Saint-Christophe	211
59 – Comune di Saint-Denis	211
60 – Comune di Saint-Marcel	211
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	211
62 – Comune di Saint-Oyen	211
63 – Comune di Saint-Pierre	211
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	211
65 – Comune di Saint-Vincent	211
66 – Comune di Sarre.....	211
67 – Comune di Torgnon.....	211
68 – Comune di Valgrisenche	211
69 – Comune di Valpelline.....	211
70 – Comune di Valsavarenche.....	211
71 – Comune di Valtournenche.....	211
72 – Comune di Verrayes.....	211
73 – Comune di Verrès.....	211
74 – Comune di Villeneuve.....	211
ALLEGATO 16 – Unités des Communes valdôtaines.	212
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	212
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	212
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	212
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis.....	212

5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	212
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	212
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	212
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	212
ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	213
ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.....	214
ALLEGATO 19 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso civico.	215
ALLEGATO 20 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso civico generalizzato.....	216
ALLEGATO 21 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	217
ALLEGATO 22 – Questioni tra privati.	218

INTRODUZIONE

Dal 1° febbraio 2022, esercito le funzioni di Difensore civico, dopo l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con delibera n. 1130/XVI adottata nella seduta del 12 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 "*Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)*".

Questa prima relazione che ho piacere di presentare ha ad oggetto l'attività svolta, a partire dal 31 agosto 2022, in qualità di Garante per i diritti delle persone disabili, funzione riconosciuta al Difensore civico, con la modificazione della succitata l.r. 17/2001, introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20 "*Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico))*", ferme restando le funzioni di difesa civica, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, oltre a quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'Ufficio difesa civica ha accolto tra i suoi utenti negli anni anche le persone con disabilità, tuttavia il riconoscimento della nuova funzione ha richiesto innanzitutto una ricognizione della complessa normativa e l'individuazione del numero dei disabili presenti in Valle d'Aosta.

La ricognizione della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale ripercorre unicamente alcune tappe di questa evoluzione riconosciuta dai legislatori per il riconoscimento della persona disabile, quale titolare di diritti con capacità di autodeterminarsi, e non meramente quale individuo da assistere e curare.

Si fa riferimento, pertanto, in questo documento, solo agli interventi normativi ritenuti più significativi.

Si è cercato, nel ricevere i familiari delle persone con disabilità o i disabili stessi, di accogliere tutti, ascoltando con particolare attenzione i problemi sottoposti, con spirito di solidarietà, ma anche mirando a circoscrivere la richiesta di tipo burocratico o amministrativo e dando, laddove possibile le informazioni e i suggerimenti ritenuti utili e necessari.

La nuova funzione di garanzia si esplica nella promozione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

È interessante notare, quale elemento di novità, che la l.r. 17/2001, definisce il *caregiver* familiare descrivendolo come *“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento”*.

L'articolo 2 sexies della l.r. 17/2001 ha previsto un supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità mediante la collaborazione, a titolo gratuito, di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa.

Le azioni affidate al Difensore civico sono molteplici e puntano a promuovere l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri *caregiver* familiari, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche.

Si tratta da un lato di sensibilizzare e informare l'intera comunità, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, incentivando in particolare attività formative per gli operatori di settore, dall'altro di vigilare su eventuali discriminazioni e accogliere segnalazioni di atteggiamenti lesivi della dignità umana.

Una particolare attenzione deve essere prestata affinché siano garantite alle persone con disabilità e ai loro *caregiver* e familiari pari condizioni in ambito lavorativo e la promozione della piena fruizione di luoghi o spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro *caregiver*, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive.

Per facilitare la lettura si precisa che la relazione si apre con una breve sintesi, non esaustiva, della normativa nazionale, internazionale e regionale in materia di disabilità.

Segue l'individuazione del numero delle persone con disabilità presenti in Valle d'Aosta e la descrizione dei servizi erogati dalla Regione, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche e sociali, nonché l'elencazione dei casi trattati dal 31 agosto al 31 dicembre 2022.

Concludo ringraziando sentitamente il Consiglio regionale per la fiducia che mi è stata accordata all'atto dell'elezione e durante l'anno 2022, in momenti condivisi di difficoltà della comunità valdostana in epoca di crisi e di carenza di risorse umane e strumentali che accomunano tutte le amministrazioni e sentite anche dall'Ufficio difesa civica nell'esercizio delle differenti funzioni.

Estendo i ringraziamenti in particolare al Presidente del Consiglio, ai consiglieri componenti della Prima Commissione, all'Ufficio di Presidenza, al Segretario generale e al suo staff per la collaborazione e il supporto ricevuti; all'Avvocatura regionale per i costruttivi e arricchenti confronti e agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines*, nonché al Presidente della Regione, all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, all'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, all'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, all'Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione autonoma Valle d'Aosta, all'Università della Valle d'Aosta - *Université de la Vallée d'Aoste* e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Infine, tengo in particolar modo a ringraziare i dipendenti assegnati a questo Ufficio dal Consiglio regionale che quotidianamente lavorano nell'Ufficio difesa civica, ponendosi a servizio dei cittadini: le signore Pia Morise, Patrizia Guyon Pellissier e il funzionario Dario Detti, per il qualificato e lodevole apporto professionale e la collaborazione prestata in frangenti di particolare criticità reperibili nella descrizione dell'organizzazione dell'ufficio contenuta nella relazione.

Adele Squillaci

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI

1. Premessa.

Il riconoscimento di diritti e di tutele a favore di soggetti diversamente abili ha richiesto un percorso articolato e progressivo che si è tradotto gradatamente nella legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di disabilità.

La Carta costituzionale non dedica espressamente una disposizione alla tutela delle persone diversamente abili.

La lettura combinata degli articoli 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione individua però chiaramente la direzione, laddove riconosce a tutti pari dignità sociale e focalizza tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il riconoscimento del diritto alla salute e dell'aiuto da prestare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere che ha pertanto diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, mette in luce un chiaro programma di tutela dei meno fortunati.

L'evoluzione è partita anche dall'uso di termini e espressioni per indicare la categoria di tali soggetti, in un crescendo di sensibilità che ha in parte abbandonato termini quali minorati, ciechi, sordi, handicappati per arrivare a portatori di handicap, disabili, non normodotati, invalidi ecc.

Occorre evidenziare, per comprendere l'indispensabile sforzo di prevedere normativamente la tutela delle persone disabili che, oltre un miliardo di persone, circa il 15% della popolazione mondiale, vive con qualche forma di disabilità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) stima che, almeno 1/5 di questi, circa 110-190 milioni di individui, è costretto ad affrontare difficoltà "molto significative" nella vita di tutti i giorni. Inoltre, le percentuali di disabilità stanno aumentando, a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento globale delle malattie croniche.

La stessa O.M.S. giunge nel 1980 ad una prima definizione di persona con handicap come chi si trova "in una condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socio-culturali". In questa visione l'handicap esprime la condizione di svantaggio rispetto ai "normodotati", traduce cioè l'aspetto sociale della menomazione o della disabilità, dipendendo dal grado di disabilità e dalle attese sociali relative.

In questo senso, sono le barriere esistenti, siano essi fisiche come impedimenti materiali o psicologiche cioè ostacoli avvertiti e percepiti dagli interessati o sociali ovvero ostacoli di ogni singolo contesto, a dare la misura del grado di handicap.

Alla fine degli anni novanta, l'O.M.S. modifica l'approccio alla materia, introducendo il concetto per cui le persone con disabilità devono essere riconsiderate in base alla concreta possibilità di svolgere determinate attività, del livello di partecipazione alla società e dei fattori che la possono favorire.

2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* traduce i principi costituzionali che mirano al recupero della persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, puntando al superamento di stati di emarginazione e esclusione sociale con la cura e riabilitazioni delle minorazioni.

Sono riconosciuti, quindi, in termini generali, i diritti delle persone diversamente abili, tutelando gli stessi sotto il profilo sanitario, assistenziale, formativo, nell'ambito delle condizioni di lavoro e dell'integrazione scolastica.

La finalità della legge quadro è quella di coordinamento, nel rispetto delle competenze statali, regionali e degli enti locali, di obiettivi comuni di prevenzione e riabilitazione, nonché di un adeguato sostegno, anche mediante provvidenze economiche, in favore del soggetto diversamente abile e della sua famiglia.

La legge 104/1992, nel definire i soggetti aventi diritto, stabilisce che portatori di handicap sono tutte quelle persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare:

- difficoltà nelle relazioni, nell'apprendimento o nell'integrazione lavorativa;
- un processo di emarginazione o di svantaggio sociale;
- riduzione dell'autonomia tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, sia nella sfera delle relazioni che in quella individuale.

Questa legge cerca di superare le situazioni di emarginazione, con la promozione di progetti di inclusione sociale, in sinergia tra scuola, servizi sanitari e socio-assistenziali, coinvolgendo anche il nucleo familiare delle persone diversamente abili.

I requisiti individuati dalla legge 104/1992 si riferiscono sia alle minorazioni fisiche, sia a quelle psichiche e sensoriali. Inoltre, si introduce anche la definizione di persona con handicap grave.

Solo per chi si trovi in uno stato di disabilità grave sono previsti, soprattutto a livello familiare, benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi.

La legge 104/1992 ha avuto anche il merito di sottolineare l'importanza dell'azione amministrativa. Il legislatore, riconoscendo un complesso di diritti ai disabili, individua anche i doveri delle amministrazioni pubbliche nel permettere di accedere a prestazioni che possano rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono di fruire di diritti. Si cerca, in altri termini, di eliminare o attenuare gli svantaggi e i disagi sofferti a causa della menomazione fisica o psichica. Gli ambiti in cui le pubbliche amministrazioni operano sono molteplici, si pensi al diritto all'integrazione sociale e scolastica oppure alla realizzazione anche, a livello regionale, di centri socio-riabilitativi e comunità-alloggio per chi ha bisogno di assistenza permanente. Importante anche l'impegno, riconosciuto nella succitata legge-quadro, per garantire attività sportive, turistiche e ricreative. L'articolo 24, in tema di barriere architettoniche, prescriveva il rispetto di standard sia per gli edifici pubblici che per quelli privati, mentre l'articolo 31 della legge 104/1992 dedica particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica destinati ad ospitare persone disabili.

In merito alla normativa concernente l'accessibilità e le barriere architettoniche che regolano la progettazione dell'edilizia residenziale privata e pubblica, il legislatore è intervenuto sulla materia, già con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici”* e con il successivo Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*, è intervenuto sulla materia sancendo alcuni principi che restano tutt'ora di riferimento per la progettazione che contempla il superamento delle barriere architettoniche.

In estrema sintesi, il rispetto di tali parametri riguarda tutti gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione e le ristrutturazioni di edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto.

Per gli edifici pubblici la materia è stata nuovamente regolamentata dal D.P.R. n. 503/1996 *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*.

Tale complesso settore, oggetto di più interventi normativi, è stato ripreso e innovato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni (*Testo unico in materia di edilizia*).

Il testo unico si riferisce ai criteri generali di progettazione, soffermandosi sulle specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi alla progettazione inclusiva.

Il decreto prevede livelli di qualità dello spazio costruito, che corrispondono a diversi “gradi” di abbattimento delle barriere architettoniche: l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità.

L’accessibilità esprime il più alto livello di spazio costruito, in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato e consta nella possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. La visitabilità è descritta nella norma quale possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare, quali soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli nei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Le disposizioni tecniche avvertono che ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile. È indicato che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal decreto.

Le condizioni di handicap fisico in cui versa una persona che abiti in un condomino, tale da non renderlo autosufficiente e da necessitare dell’ausilio di mezzi di supporto, impongono un bilanciamento tra il maggior sacrificio del soggetto disabile che non può utilizzare, per esempio le scale condominiali, e il rispetto alla limitazione di godimento delle parti comuni derivante ai singoli condomini dall’installazione dell’ascensore, da effettuarsi alla luce dei principi di solidarietà, ai sensi articolo 2 della Costituzione, e di funzione sociale della proprietà, ex articolo 42 della Costituzione.

Si richiama, tra le tante pronunce e decisioni sulla materia, una sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 2021, n. 6312 che esprime nella decisione i concetti riportati: “Coerente con la necessità di rispettare e valorizzare il principio di solidarietà, la giurisprudenza afferma che le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt. 32 e 42 Cost. Le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l’assemblea delibera un’opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un’innovazione al fine di non partecipare alla spesa. Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane allora solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (*ex multis*: T.A.R., Cagliari, sez. I, 25/02/2022, n. 135; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 21/02/2022, n. 2061; Tribunale Vicenza sez. II, 01/07/2021, n. 1370; Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, n. 31462).”.

La legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto un'importante modifica alla legge 104/1992, soffermandosi sul concetto che occorre garantire il diritto ad una vita indipendente, anche a persone con gravi limitazioni dell'autonomia personale in una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, sulla base di piani personalizzati, attraverso forme di assistenza personale, gestite in maniera indiretta dalla persona e dalla famiglia, e il rimborso parziale delle spese sostenute e documentate.

La legge 104/1992 è stata determinante nell'affermazione di diritti sociali di tutte le persone diversamente abili, soprattutto se in condizioni di particolare gravità, anche se richiederebbe una revisione alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, a New York, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Il legislatore ha avuto poi la capacità di precorrere i tempi, anche rispetto alla succitata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, introducendo elementi di novità, di non poco conto, attraverso la legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

L'articolo 14, dedicato ai progetti individuali per le persone disabili, prevede che, al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongano, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale.

Nell'ambito delle risorse disponibili, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato, a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

In altri termini il progetto individuale potrebbe essere definito come un contratto tra gli interessati e l'ente pubblico competente per la fornitura di servizi alle persone per l'erogazione di misure economiche, focalizzando l'intero documento sulla rimozione di ostacoli per realizzare il personale progetto di vita e superare l'esclusione dalla società.

La giurisprudenza ha comunque tradotto in più decisioni l'orientamento in base al quale il progetto individuale per la persona con disabilità comporta la configurazione di un servizio pubblico che, pur concretizzandosi in prestazioni per l'interessato, risponde in realtà a bisogni collettivi e come tale sottoposto ad indirizzi e controllo dell'autorità amministrativa.

Al fine di evitare che i progetti non abbiano la necessaria continuità, si è prevista la presenza del “*case manager*” quale persona che si fa carico del progetto, della buona gestione e della messa in rete di tutte le misure previste.

Si introduce quindi una progettualità integrata su più piani per l’inclusione in ambito scolastico, lavorativo, sociale e familiare. La legge 328/2000 riconosce il ruolo di tutti i soggetti istituzionali nel rispetto delle competenze di ogni ente, ma è interessante evidenziare che valorizza il ruolo peculiare delle famiglie, invitando gli operatori a coinvolgere e responsabilizzare le stesse nell’organizzazione dei servizi, sostenendole nello sviluppo della vita quotidiana, nell’associazionismo e mutuo aiuto, nel promuovere proposte per migliorare i servizi offerti.

Anche da un punto di vista delle provvidenze economiche, l’articolo individua gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, annoverando, in riferimento alle persone disabili, anche le seguenti:

- a) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- b) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16 della legge 328/2000, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- c) interventi per la piena integrazione delle persone disabili, ai sensi dell’articolo 14 della legge medesima; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- d) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio.

I principi costituzionalmente sanciti e ripresi nella legge quadro 104/1992 sono declinati anche in altre leggi, tra cui la legge 1° marzo 2006, n. 67 “*misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*”.

Di particolare interesse è la nozione di discriminazione della succitata legge 67/2006, che può essere diretta o indiretta, e la spiegazione dei comportamenti indesiderati che possono dare origine ad una situazione critica, l’articolo 2 dispone: “Si ha discriminazione diretta quando,

per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto anche con la previsione di strumenti per la protezione patrimoniale ed assistenziale delle persone con grave disabilità, rimaste sole alla morte dei genitori o stretti congiunti. La legge del 22 giugno 2016, n. 112 “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare*” permette alle famiglie di prevedere programmi individualizzati che perseguano la tutela assistenziale, l’inclusione sociale, l’inserimento in soluzioni abitative che riproducano le condizioni della famiglia, affidando a terzi di fiducia la realizzazione di tali progetti. Si tratta, in un certo senso, di un’integrazione alla legge 328/2000, istitutiva del “Progetto individuale per le persone con disabilità”, in quanto mira all’integrazione della persona disabile, rispettando la volontà degli stessi, dei neo genitori e di chi ne cura gli interessi.

Il rischio da evitare, nel momento in cui i genitori o altri familiari di riferimento manchino è il ricovero in strutture sanitarie di una persona che ha vissuto un’intera esistenza tra gli affetti più importanti e nella propria abitazione, occorrono quindi misure di sostegno alla domiciliarità o appartamenti, anche pensando a soluzioni alloggiative residenziali o *cohousing* che riproducano un’atmosfera simile alla casa familiare.

Gli scopi perseguiti dalla legge 112/2016, conosciuta anche come legge “dopo di noi” prevede molteplici strumenti per garantire l’autodeterminazione della persona disabile e l’inclusione sociale.

Accanto all’istituzione di un fondo per l’assistenza delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare, si è fatto espressamente riferimento a strumenti privatistici e negoziali quali: il *trust*, i vincoli di destinazione di scopo, ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c. e fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Il *trust*, istituto nato nell’ordinamento anglosassone e introdotto, pur con persistenti perplessità, dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ratifica ed esegue la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, è sostanzialmente un accordo tra due soggetti dei quali uno dispone con atto tra vivi o testamento l’attribuzione di determinati beni ad un terzo di fiducia con compiti di amministrazione e gestione nell’esclusivo interesse di un terzo beneficiario, rispettando i

“desiderata” del disponente. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 112/2016, possono essere destinatari del trust solo i figli con disabilità grave e con la finalità di inclusione, cura e assistenza degli stessi. Anche l’articolo 2645 ter introduce la possibilità del vincolo di destinazione di beni immobili o beni mobili, iscritti in pubblici registri, per la realizzazione di esigenze meritevoli di tutela a favore di familiari affetti da disabilità. Possibili gestori dei beni vincolati possono essere persone fisiche oppure pubbliche amministrazioni o altri enti tra organizzazioni non lucrative accreditate nell’assistenza di persone con disabilità.

Infine, il contratto di affidamento fiduciario è un contratto a titolo gratuito, mediante il quale un soggetto affida la gestione di beni o diritti, vincolando l’affidatario al perseguimento dell’inclusione sociale dell’assistenza e della cura del disabile beneficiario. I beni oggetto del contratto costituiscono un patrimonio separato da quello personale dell’affidatario fiduciario, dell’affidante e dello stesso beneficiario.

Recentemente è stata inoltre approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “*Delega al Governo in materia di disabilità*”.

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità. Il fine è quello di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, promuovendo l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Gli interventi normativi dei decreti attuativi, come descritto dal primo articolo della legge stessa, riguarderanno:

- a) la definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) l’accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

- c) la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legge delega è una norma incardinata negli interventi collegati al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Fra le numerose Missioni previste e approvate, nella Missione 5 è citata esplicitamente la Riforma 1, denominata “*Legge quadro sulle disabilità*”. Questa ne è la declinazione: “L’obiettivo principale della riforma è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l’autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare tra l’altro:

- I) il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali;
- II) la semplificazione dell’accesso ai servizi sociali e sanitari;
- III) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità;
- IV) la promozione di progetti di vita indipendente;
- V) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.”.

La legge delega ha previsto anche l’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. In queste disposizioni sono già delineate le funzioni di tale organo tra le quali:

- raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;
- vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi

le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

- formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Nell'ottica e con l'intenzione che il Piano prenda in considerazione le persone con disabilità, sulle quali gli effetti della pandemia sono stati impattanti, il decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022, relativo alla Direttiva per le pubbliche amministrazioni, vincola queste ultime al rispetto dei principi di inclusione delle persone disabili nei progetti di attuazione del Piano di ripresa e resilienza.

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, svolgerà un ruolo di monitoraggio sulle misure prese dalle amministrazioni pubbliche, garantendo sempre un confronto e forme di consultazioni con le associazioni più rappresentative dei cittadini disabili.

La Direttiva deve essere letta sempre in un quadro normativo che, a livello nazionale, parte dalla Costituzione e prosegue con le succitate leggi 104/1992 e 68/1999 in materia di collocamento mirato e successive normative di dettaglio, mentre, a livello internazionale, le fonti, anche per i decreti di competenza di ogni Ministero e per ogni provvedimento amministrativo, restano la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", ratificata dall'Italia nel 2009 e la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea.

I principi richiamati dalla Direttiva sono i seguenti: accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente e sostegno all'autodeterminazione.

Si richiama l'attenzione in particolare sulle definizioni di due principi fondamentali:

- sulla progettazione universale o cosiddetto “*Design for All*”, per cui gli interventi messi in cantiere devono contemplare metodi e tecniche che favoriscano la fruibilità degli spazi e dei servizi da parte delle persone disabili in materie come la cittadinanza digitale, turismo e cultura, trasporti e mobilità, istruzione e assistenza sanitaria;
- promozione della vita indipendente e sostegno all’autodeterminazione, secondo cui le riforme e gli investimenti devono tendere alla promozione della vita indipendente e all’autodeterminazione delle persone con disabilità, soprattutto in relazione ai luoghi dove vivere contrastandone l’isolamento e la segregazione.

Concretamente, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità dovrà svolgere un ruolo di attento monitoraggio, mentre le pubbliche amministrazioni dovrebbero inviare report sulle modalità di attuazione e i risultati attesi in relazione alle persone disabili e rendiconti sugli effetti prodotti in materia di inclusione con l’individuazione dei fattori che hanno favorito o impedito il conseguimento degli obiettivi.

La Direttiva indica, altresì, alle pubbliche amministrazioni la necessità di garantire forme di consultazione alle associazioni rappresentative delle persone disabili, facendo riferimento allo specifico principio giuridico riconosciuto dall’U.E. che promuove la conoscenza e lo scambio di opinioni da parte di cittadini e associazioni in tutti i settori di intervento delle istituzioni europee.

Infine, si fa presente che, in relazione ai bisogni dei cittadini e alle sollecitazioni derivanti dalle normative comunitarie e statali succitate, alcuni legislatori regionali hanno recentemente istituito le figure dei garanti regionali dei diritti delle persone con disabilità. La regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 “*Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità*”.

La regione Calabria con la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 “*Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità*”, mentre la regione Lombardia ha disciplinato tale figura con legge regionale 24 giugno 2021, n. 10 “*Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018*” riconoscendo tale funzione al difensore civico regionale.

3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone disabili.

Il livello comunitario ed internazionale portano ad una tutela multilivello che parte dal ripensamento di categorie giuridiche, prima fra tutte la definizione di handicap.

Il primo impegno da parte delle Nazioni Unite per promuovere il rispetto universale e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si rinviene nella Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Si sancisce, quindi, il riconoscimento di diritti individuali, civili, politici e economici, sociali e culturali di ogni persona, senza distinzioni di sesso, razza, religione o formazione culturale.

L'Unione Europea punta ai concetti di inclusione sociale e partecipazione attiva alla vita economica e sociale e non più alla mera assistenza.

L'obiettivo è che tutti, anche i cittadini disabili, possano esercitare i loro diritti con il superamento di barriere e ostacoli ambientali che impediscono di partecipare alla vita sociale.

Già il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea nel 1957, prevedeva che “il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, poteva prendere provvedimenti opportuni per contrastare ogni forma di discriminazione fondata, tra l'altro, anche sull'handicap”.

Negli anni settanta l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta due importanti dichiarazioni: 1) La “*Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons*” del 20 dicembre 1971 che equipara i diritti delle persone con ritardo mentale ai diritti riconosciuti a tutti gli esseri umani; 2) La “*Declaration on the Rights of Disabled Persons*” del 9 dicembre 1975 che sancisce l'eguaglianza di trattamento nell'accesso ai servizi che favoriscono lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e la loro integrazione sociale.

Inoltre, è stata approvata con decisione 1979/24, la “*Declaration on the Rights of Deaf-Blind Persons*”, contenente le misure da adottare per agevolare la vita e soddisfare i bisogni dei disabili sensoriali. Questo documento riconosce il diritto ad ogni persona sordo-cieca a godere degli stessi principi garantiti a tutte le persone dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il riconoscimento delle proprie aspirazioni e abilità.

Negli anni settanta, tuttavia, gli interventi della comunità internazionale mirano ancora a garantire alle persone con disabilità una tutela medica ed assistenza sanitaria adeguata.

La Comunità europea, a partire dagli anni ottanta comincia a favorire, quindi, lo sviluppo di politiche che puntassero all'integrazione dei disabili.

Nel 1991, con la Risoluzione del 1° dicembre 1991, n. 46/119 contenente i principi per la protezione delle persone con malattie mentali e il miglioramento della cura sanitaria mentale, si stabilisce che la persona affetta da malattia mentale deve essere tratta con umanità, escludendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla sua condizione psichica. Ogni persona affetta da malattia mentale esercita i diritti di cui alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed emerge la necessità del consenso al trattamento e alle cure, salvo che sia accertato che non abbia la capacità di dare tale consenso.

Nel 1993 si giunge alla Risoluzione dell'Assemblea Generale "*Norme standard per la pari opportunità di persone con disabilità*" con la quale si introduce il principio delle pari opportunità per le persone diversamente abili.

Nel 2000 è stata approvata a Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, trattasi di un documento che, in modo organico, fissa diritti e doveri per i cittadini U.E. Non introduce nuove competenze o compiti dell'Unione, ma definisce punti fondamentali di autonoma affermazione di ogni persona, riprendendo sostanzialmente principi di natura costituzionale e stabilendo disposizioni che si applicano sia alle istituzioni U.E. che agli Stati membri. Tali principi della Carta trovano fondamento, infatti, nelle Costituzioni degli Stati membri, nonché nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo e nella Carta sociale europea.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea parte dal divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche (...), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

L'articolo 26 della carta di Nizza individua una serie di obiettivi di eliminazione di ostacoli che impediscono alla persona disabile la conduzione di una vita agevole, prevedendo misure per l'inserimento e integrazione nella vita sociale.

La Direttiva 78/2000/Ce si è soffermata particolarmente sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in applicazione di principi contenuti anche nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre 1989. Interessante la distinzione, introdotta nella Direttiva tra discriminazione diretta, ipotesi in cui un soggetto sia trattato meno favorevolmente nel suo essere portatore di handicap, e quella indiretta che si realizza per la presenza di disposizioni o criteri che pongano l'individuo in una condizione di svantaggio a causa del suo handicap.

La Comunità europea, a partire dagli anni ottanta ha favorito quindi lo sviluppo di politiche che puntassero all'integrazione dei disabili.

L'anno 2003 si ricorda come "l'Anno europeo delle persone con disabilità", ricorrenza istituita proprio per promuovere sensibilizzazione sulla mancanza di pari opportunità per i disabili.

Attualmente l'Unione europea fonda le proprie politiche sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, riconosciuta dal diritto comunitario. La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha iniziato un nuovo cammino che porti ad un'Europa senza barriere e all'emancipazione delle persone con disabilità, affinché possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all'economia. Nonostante i

progressi compiuti nell'ultimo decennio, le persone con disabilità affrontano ancora notevoli ostacoli e presentano un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale.

Nel marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Con questa pianificazione decennale la Commissione europea intende migliorare la vita delle persone disabili in Europa e nel mondo.

L'obiettivo della nuova strategia è compiere progressi per garantire che tutte le persone con disabilità in Europa, indipendentemente da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età od orientamento sessuale, possano:

- godere dei loro diritti umani;
- avere pari opportunità e parità di accesso alla società e all'economia;
- circolare liberamente nell'U.E. indipendentemente dalle loro esigenze di assistenza;
- non essere più vittime di discriminazioni.

Questa nuova strategia tiene conto delle diverse disabilità, comprese le minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine (in linea con l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), spesso invisibili.

La nuova strategia prevede, pertanto, una serie ambiziosa di azioni e di iniziative in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

- accessibilità: la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma anche di partecipare al processo democratico;
- una qualità di vita dignitosa e la possibilità di vivere in autonomia, poiché si concentra in particolare sulla deistituzionalizzazione, sulla protezione sociale e sulla non discriminazione sul luogo di lavoro;
- la parità di partecipazione, in quanto mira a proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, ma anche parità di accesso a tutti i servizi sanitari.

Come già precedentemente sottolineato, si evidenzia che il diritto internazionale ha progressivamente rafforzato la tutela delle persone con disabilità fino a giungere ad una vera svolta con la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, approvata mediante Risoluzione n. 61/106 dell'Assemblea delle Nazioni Unite il 13 dicembre del 2006 a New York, ratificata con legge 18/2009.

Si tratta di un cambiamento di prospettiva: il disabile non è più destinatario di mera compassione, soggetto il cui status di minorità determinava l'impossibilità di esercizio degli

L'articolo 27 della Convenzione è dedicato al diritto al lavoro e dispone: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto di persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità”.

La Convenzione definisce la disabilità come risultato dell'interazione con contesti sfavorevoli. Tuttavia, la normativa applicata risente ancora pesantemente del concetto di “gravità”. È ancora largamente condiviso e applicato nella fruizione di servizi, nell'esercizio di diritti e in ambito professionale l'idea che la disabilità di una persona abbia una gravità misurabile come la menomazione; quindi l'intensità della disabilità esiste di per sé, indipendentemente dal contesto.

Un altro concetto cardine della Convenzione, connesso con la definizione di disabilità è il *mainstreaming*: i contesti in cui vivono le persone con disabilità devono essere i luoghi e i contesti in cui si svolge la vita di tutti gli altri cittadini. La vita delle persone disabili deve svolgersi alle stesse condizioni degli altri cittadini.

Quindi il lavoro, in questa prospettiva dovrebbe essere anche per le persone disabili, lavoro contrattualizzato, pagato e in contesti comuni a tutti.

La Convenzione imporrebbe che non è la persona a dover raggiungere un grado di “funzionamento” tale da poter essere inserita in spazi, ma sono gli spazi a doversi modificare per accogliere la persona.

Il termine stesso inserimento lavorativo è incoerente rispetto alla logica della Convenzione. Si noti che in ambito scolastico e formativo si è passati dal termine inserimento, a quello di integrazione per giungere infine a quello di inclusione.

Per il profilo professionale continua l'utilizzo del termine inserimento lavorativo. La differenza non è di poco conto: nell'inserimento ci si adopera per modificare la persona, nell'inclusione per modificare il contesto.

L'argomento lavoro è centrale se si considera che essere un lavoratore garantisce il presente e l'avvenire e consente soprattutto di dare un senso alla propria esistenza, sulla base di aspirazioni e attitudini.

Tuttavia per le persone diversamente abili il lavoro, nonostante gli anni trascorsi dalla ratifica della Convenzione, resta ancorato al livello di gravità e alla valutazione degli operatori. Pertanto, molte persone, ancora oggi, sono ammesse ad attività educativo-riabilitative in contesto protetto. Se si verificano dei progressi si può essere valutati sufficientemente abili da svolgere attività educative, ma in contesti e luoghi condivisi con tutti. Solo per alcune persone

amministrazioni e i privati ha rappresentato un modello di riferimento per i successivi provvedimenti di legislazione sociale.

La principale e vigente normativa è rappresentata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” che ha introdotto l’istituto del collocamento mirato, superando la legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private” cosiddetta legge sul “collocamento obbligatorio” che prevedeva l’istituzione di liste speciali separate per il collocamento di alcune categorie di soggetti per le quali era ed è maggiormente difficile l’inserimento nel mondo del lavoro. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

L’articolo 16 della succitata legge 68/1999 ha previsto modalità speciali di svolgimento delle prove di esami per consentire ai disabili di partecipare ai concorsi in condizioni di parità con gli altri candidati.

Tuttavia resta rilevante lo svantaggio, nel mercato del lavoro, delle persone con disabilità. Infatti, dai dati disponibili risalenti al 2019, considerando la popolazione tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 32,2% di coloro che soffrono di limitazioni gravi contro il 59,8% delle persone senza limitazioni.

Se appare quindi lodevole e lungimirante il tentativo di dare opportunità di lavoro alle persone disabili, attraverso il collocamento mirato a partire dal 1999, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha introdotto profondi cambiamenti recepiti solo in parte con modifiche normative, ma soprattutto non produttive di effetti sulla società con l’introduzione di una visione radicalmente diversa della disabilità.

Si rammenta che l’articolo 1 della Convenzione dispone “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.

La disabilità deriva quindi dall’interazione tra una menomazione e un contesto sfavorevole nel percorso di vita nella società.

Appare argomento centrale, soprattutto perché ancora in piena evoluzione, il riconoscimento del diritto al lavoro per modificare la società e il contesto in modo tale che il godimento della cittadinanza sociale sia piena anche per le persone con disabilità.

L'articolo 27 della Convenzione è dedicato al diritto al lavoro e dispone: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto di persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità”.

La Convenzione definisce la disabilità come risultato dell'interazione con contesti sfavorevoli. Tuttavia, la normativa applicata risente ancora pesantemente del concetto di “gravità”. È ancora largamente condiviso e applicato nella fruizione di servizi, nell'esercizio di diritti e in ambito professionale l'idea che la disabilità di una persona abbia una gravità misurabile come la menomazione; quindi l'intensità della disabilità esiste di per sé, indipendentemente dal contesto.

Un altro concetto cardine della Convenzione, connesso con la definizione di disabilità è il *mainstreaming*: i contesti in cui vivono le persone con disabilità devono essere i luoghi e i contesti in cui si svolge la vita di tutti gli altri cittadini. La vita delle persone disabili deve svolgersi alle stesse condizioni degli altri cittadini.

Quindi il lavoro, in questa prospettiva dovrebbe essere anche per le persone disabili, lavoro contrattualizzato, pagato e in contesti comuni a tutti.

La Convenzione imporrebbe che non è la persona a dover raggiungere un grado di “funzionamento” tale da poter essere inserita in spazi, ma sono gli spazi a doversi modificare per accogliere la persona.

Il termine stesso inserimento lavorativo è incoerente rispetto alla logica della Convenzione. Si noti che in ambito scolastico e formativo si è passati dal termine inserimento, a quello di integrazione per giungere infine a quello di inclusione.

Per il profilo professionale continua l'utilizzo del termine inserimento lavorativo. La differenza non è di poco conto: nell'inserimento ci si adopera per modificare la persona, nell'inclusione per modificare il contesto.

L'argomento lavoro è centrale se si considera che essere un lavoratore garantisce il presente e l'avvenire e consente soprattutto di dare un senso alla propria esistenza, sulla base di aspirazioni e attitudini.

Tuttavia per le persone diversamente abili il lavoro, nonostante gli anni trascorsi dalla ratifica della Convenzione, resta ancorato al livello di gravità e alla valutazione degli operatori. Pertanto, molte persone, ancora oggi, sono ammesse ad attività educativo-riabilitative in contesto protetto. Se si verificano dei progressi si può essere valutati sufficientemente abili da svolgere attività educative, ma in contesti e luoghi condivisi con tutti. Solo per alcune persone

la valutazione degli operatori consente l'accesso ad attività lavorative remunerate e con diritti previdenziali riconosciuti.

L'attuale configurazione del nostro welfare rende ancora attuale la considerazione che i disabili devono essere assistiti e non possono lavorare. Si distingue tra quelli che possono e quelli che non possono lavorare e perciò vanno accuditi.

Ci si è soffermati su tale tema perché il lavoro costituisce un'aspirazione per le famiglie e le persone disabili centrale, quale segnale tangibile dell'inclusione sociale.

Il tema del lavoro per persone con disabilità trova nella letteratura scientifica risposte molto diverse da quelle che la vita propone ai disabili e ai loro familiari. “Si dipanano, nell'alternarsi di gioie e fatiche che caratterizza ciascuna esistenza, le vite delle persone con disabilità e delle loro famiglie: a oggi molte persone desiderano lavorare (cfr Lindsay et al, 2014) e molte famiglie sperano che il proprio figlio ancora piccolo, potrà avere, una volta adulto, l'opportunità di un lavoro¹”.

Per ogni individuo il lavoro è riconoscimento di un ruolo nella società e ha una dimensione di utilità per la collettività. Per una persona disabile accedere al lavoro è entrare nella dimensione adulta della vita, su una base di uguaglianza rispetto agli altri.

La risposta data finora tramite percorsi speciali, luoghi protetti e diversi allontanava i disabili dalla società.

La Convenzione ci invita ad una prospettiva e sguardo profondamenti diversi sulla disabilità: non è più possibile subordinare il pieno godimento dei diritti al possesso di autonomie o a un dato “funzionamento” della persona.

Occorre, proprio per la dimensione lavorativa, mutare la concezione ancora molto radicata che il disabile deve avvicinarsi il più possibile agli standard della normalità, se vuole accedere a diritti e al lavoro.



Appare quindi necessario, a partire dalle valutazioni tecniche, lo sviluppo di modalità e modelli per rendere accessibile la società a tutti.

5. La normativa regionale.

I riferimenti normativi e le deliberazioni della Giunta regionale menzionate, riportate di seguito nello schema, individuano alcune disposizioni regionali, istruzioni operative e

¹ “Diritto al lavoro e disabilità. Progettare pratiche efficaci”. Cecilia Maria Marchisio e Natascia Curto – Carrocci Faber – 2019.

pianificazioni che dispongono interventi e benefici in favore delle persone con disabilità, anche se molti istituti sono reperibili nella succitata normativa comunitaria e statale.



Si prosegue, cercando di descrivere sinteticamente i servizi attualmente disponibili per le persone con disabilità in Valle d'Aosta.

In merito alla ripartizione delle competenze per la gestione dei relativi servizi tra Regione autonoma Valle d'Aosta e enti locali in materia di disabilità si fa riferimento, innanzitutto, alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 “*Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta)*”, da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali e successive modificazioni.

L’articolo 1 dispone che, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*” e successive modificazioni si individuano le funzioni amministrative di competenza della Regione, nell’ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, accompagnate da disposizioni concernenti il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

L’allegato alla legge regionale 1/2002 elenca le funzioni amministrative di competenza della Regione e fra queste individua, sotto la voce “Sanità, salute e politiche sociali”: la definizione degli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi e delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate; la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte degli utenti e dei loro familiari; le disposizioni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; i servizi residenziali e semiresidenziali di interesse regionale per disabili psichici; gli indirizzi sulla formazione e aggiornamento degli operatori sociali e socio-educativi degli enti locali; l’assistenza tecnica, su richiesta degli enti gestori dei servizi sociali, nonché raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati ai fini della valutazione delle politiche sociali; l’assegnazione delle risorse finanziarie mediante la ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali.

Successivamente, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*” ha ridefinito, ai sensi dell’articolo 16 della stessa, le competenze delle *Unités des Communes valdôtaines*, cui è affidato l’esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

- a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
- b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;
 - 2) assistenza agli indigenti;
 - 3) assistenza ai minori e agli adulti;
 - 4) scuole medie e asili nido;
 - 5) soggiorni vacanze per anziani;
 - 6) telesoccorso;

7) trasporto di anziani e inabili (...).

Si precisa, all'articolo 8 della l.r. 6/2014, che le *Unités* associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una *Unité* autonoma.

In materia di disabilità, le funzioni amministrative sembrano essere sostanzialmente in capo alla Regione, fatta salve le funzioni elencate dal succitato articolo 16, in base al quale i servizi alla persona con particolare riguardo all'assistenza domiciliare e al trasporto di anziani e inabili resterebbero di competenza delle *Unités* e del Comune di Aosta.

Per completezza, si fa presente che, al momento, ogni cittadino può accedere agli sportelli sociali regionali, dislocati su tutto il territorio regionale, dove operano sia operatori assunti dalle *Unités* sia assistenti sociali dipendenti dell'amministrazione regionale (Allegato n. 10).

Gli operatori forniscono una prima risposta agli utenti e, successivamente, può essere fissato un appuntamento con l'assistente sociale di riferimento. In casi di particolare urgenza il medico curante o gli ospedali possono attivare contatti con le assistenti sociali. La presa in carico della persona e il relativo progetto individuale è curato dalle assistenti sociali regionali. Abitualmente, se lo richiede, la persona disabile è seguita da un assistente sociale, anche se può avvalersi degli sportelli sociali per qualsiasi informazione in merito.

La normativa che descrive le competenze degli enti locali fa particolare riferimento all'assistenza domiciliare per anziani e inabili, termine che appare omnicomprensivo e che indicherebbe colui che non può svolgere attività lavorativa a causa della impossibilità oggettiva, assoluta e permanente dovuta a deficit psichico o fisico. In ogni caso anche questo tipo di assistenza o l'eventuale accoglienza del disabile in centri diurni o microcomunità, di competenza degli enti locali, è attentamente valutata e seguita dall'assistente sociale che ha preso in carico l'utente e dal personale medico.

Il servizio di assistenza domiciliare, gestito dagli enti locali con finanziamento regionale, prevede una quota a carico del beneficiario in base all'I.S.E.E. dell'interessato.

6. I servizi offerti alle persone disabili.

In Valle d'Aosta sono molti gli enti che forniscono servizi e erogano contributi in favore di categorie svantaggiate e delle persone con disabilità, nonché numerose sono le attività di volontariato presenti sul territorio che si occupano, con spirito solidale, delle persone meno fortunate.

In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha garantito da molti anni, anche con interventi normativi mirati, il supporto e l'erogazione di servizi e provvidenze economiche in favore delle succitate categorie di cui se ne riportano alcuni, in questa prima Relazione, tra

quelli ritenuti più significativi e con i quali l'Ufficio, nel corso dell'anno 2022, si è interfacciato. Si rimanda, allora, ad una successiva ricognizione che comprenda anche altri ambiti tra i quali, a titolo esemplificativo, lo sport e il tempo libero sui quali l'amministrazione regionale, proprio per queste categorie, ha investito, pianificato e realizzato numerose iniziative, con strategie di lungo periodo.

6.1. Il trasporto per disabili.

La legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 “*Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*” disciplina, in termini generali, i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.

Inoltre, con particolare riferimento ad alcune categorie di cittadini con disabilità è stata garantita, dalla succitata l.r. 29/1997, la possibilità di servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di invalidità:

- a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- c bis) minore non udente (l.r. 14/2020);
- d) cieco assoluto;
- e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
- f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
- g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L., patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- h) che si trovino in condizioni di temporanea disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.

Gli studenti, rientranti nelle categorie di invalidità dei punti sopraindicati, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico fino alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.

Il servizio è ad iscrizione annuale, con facoltà di rinnovo di anno in anno in caso di mantenimento dei requisiti e versamento della quota di contribuzione a titolo di accesso.

Le richieste di trasporto all'interno del territorio regionale sono gestite mediante prenotazione telefonica al numero della centrale operativa dell'aggiudicatario del servizio con autoveicoli per servizio taxi o attrezzati al trasporto di carrozzine, mentre per i viaggi fuori Valle occorre presentare richiesta su specifico modulo scritto all'Ufficio trasporto disabili, come meglio dettagliato sotto.

Il servizio può essere richiesto per le seguenti esigenze:

- 1) progetti di vita;
- 2) sanitarie (trasporti per l'effettuazione di visite mediche generiche o specialistiche, ricoveri ospedalieri, e previa apposita attestazione indicante il numero delle sedute: per cicli di cure e di riabilitazione);
- 3) di studio e di lavoro;
- 4) personali (solo in Valle);
- 5) di frequenza di centri a carattere diurno.

Hanno usufruito nell'anno 2022 di tale servizio 424 persone, per un totale di circa 400 corse al giorno.

6.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Prima di descrivere gli ulteriori servizi per gli utenti con disabilità, si precisa che la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "*Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*" è un testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale cioè una raccolta di testi normativi, redatta al fine di una loro migliore comprensione e applicazione, con l'obiettivo di unificazione e coordinamento di testi precedenti, apportando anche eventuali modifiche in modo da assicurare la loro organicità.

Si rileva che la Regione era intervenuta in tale complessa normativa, già a partire dall'inizio degli anni ottanta, adottando leggi con importanti impegni economici di cui fa menzione, abrogando le stesse, l'articolo 26 della succitata l.r. 23/2010.

L'articolo 22 della l.r. 23/2010 richiama, in tempi precedenti alle più recenti normative e dando di fatto diretta applicazione alle convenzioni internazionali, al fine dell'erogazione dei contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente, "la copertura di spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita sociale", destinando tale opportunità alle persone con handicap grave, fisico o sensoriale, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e di età compresa tra i diciotto e sessantaquattro anni di età. La Giunta regionale ha disciplinato l'attuazione, le modalità e i criteri di tale complessa normativa, con due deliberazioni, la prima del 2014 e la seconda del 2022.

Nell'ambito dell'Assessorato alla Sanità, salute e Politiche sociali della Regione è stata inoltre istituita, con deliberazione della Giunta regionale del 2018, proprio per giungere ad un approccio globale riservato all'utente, l'unità di valutazione multidisciplinare della disabilità (UVMDi) e l'istituzione della figura del "case manager", ai sensi dell'articolo 8 (Progetto individuale e presa in carico) della l.r. 14/2008.

L'Unità di valutazione multidimensionale ha competenza sulla definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.

La medesima deliberazione 75/2018 prevede la scheda per la Valutazione multidimensionale della disabilità (S.Va.M.Di.) quale strumento per la rappresentazione del profilo di funzionamento, definito su base I.F.C., della persona con disabilità e per la definizione del suo progetto di vita e l'approvazione dell'istituzione della figura del "case manager", individuando nell'educatore professionale l'operatore più idoneo alla presa in carico del progetto di vita della persona disabile, al monitoraggio e all'accompagnamento *in progress* della sua attuazione e del suo sviluppo, costituendo il riferimento della persona disabile e della sua famiglia, in stretto raccordo con l'*équipe* multiprofessionale territoriale.

Nell'anno 2022, tale unità ha progettato, attivato e gestito circa cento progetti e ha accolto l'istanza di molti utenti che desiderano accedere a tali servizi.

6.3. L'inclusione scolastica.

Altro servizio erogato dall'amministrazione regionale è quello che determina l'inclusione scolastica di persone con disabilità.

La scuola, come previsto dalla Costituzione, quale formazione sociale dove si sviluppa la personalità dell'individuo, deve essere aperta a tutti senza discriminazioni.

Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962, n. 1073 recante i "*Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965*" e 31 ottobre 1966, n. 942 relativa al "*Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970*" prevedono stanziamenti per il funzionamento di strutture speciali. La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, contempla classi differenziali per "alunni disadattati scolastici" e la legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali.

La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, "al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità" prevede, all'articolo 2, per la scuola elementare e, all'articolo 7, per la scuola media forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, da realizzarsi tra l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge sono state abolite le classi differenziali.

Un riconoscimento di rilievo si può rinvenire nella legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*" dispone che "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali" e che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie".

Proprio su tale ultimo assunto cioè la facilitazione della frequenza delle scuole medie superiori e universitarie è intervenuta però la Corte costituzionale con la sentenza n. 215 del 1987 che, ha dichiarato l'illegittimità della succitata norma nella parte in cui prevede la facilitazione e non il termine "è assicurata la frequenza". La Corte costituzionale evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di queste persone, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico, ponendo in risalto come, all'assolvimento di tali compiti, siano deputati primariamente gli organi pubblici.

Si giunge infine con l'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 al riconoscimento per le persone diversamente abili del diritto all'istruzione, con la previsione nel sistema scolastico di ogni Stato dell'integrazione scolastica che consenta lo sviluppo nel corso di tutta la vita del talento e del potenziale di ognuno. Ovviamente ciò che va evitato è il diffondersi di sistemi formativi segreganti o comunque metodi di insegnamento che concretamente emarginano la persona disabile, con attività individualizzate e separate.

La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, "al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità" prevede, all'articolo 2, per la scuola elementare, all'articolo 7, per la scuola media forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, da realizzarsi tra l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge sono state abolite le classi differenziali.

Deve essere garantito personale specializzato docente e non docente che accompagna lo studente a scuola; la persona disabile, grazie all'azione sinergica tra istituzioni scolastiche, servizio sanitario e enti locali, beneficia di un piano educativo personalizzato che prevede, tra l'altro, l'utilizzo di tutti gli strumenti per l'adeguamento della didattica alle esigenze dello studente disabile.

Dopo un esame collegiale da parte di una commissione medica di accertamento delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, si certifica la diagnosi funzionale.

Sulla base di tale documentazione i docenti curricolari, gli insegnanti di sostegno, gli operatori U.S.L., con la collaborazione della famiglia, predispongono il profilo dinamico funzionale.

Passando ai servizi erogati e rivolti agli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine grado in Valle d'Aosta, si rammenta che l'Assessorato regionale competente in materia di istruzione ha previsto la presenza, nell'ambito della Sovrintendenza agli studi, di un'area denominata "inclusione degli alunni con disabilità e di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)". Molteplici sono le competenze di tale area che rappresenta un servizio di supporto alle scuole per la progettazione di percorsi di personalizzazione e orientamento e uno sportello informativo e di consulenza rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, operatori di sostegno in materia di inclusione scolastica, anche grazie all'utilizzo di tecnologie e piattaforme digitali, tra le quali la gestione e l'implementazione della Classroom DAD "inclusione disabilità", strumento di grande utilità per tutte le istituzioni scolastiche. Inoltre, è stata garantita da tempo: la raccolta dati aggiornati sulla situazione dell'inclusione scolastica in tutte le Istituzioni scolastiche della Regione; la documentazione di "buone prassi" di inclusione scolastica in Valle d'Aosta; l'organizzazione di azioni di formazione sulla tematica previste nel Piano regionale di Formazione dei docenti.

Si rammenta che, tra i compiti molto complessi di competenza della Sovrintendenza agli studi, vi rientrano anche l'individuazione delle risorse e del personale necessario, in rapporto alle necessità degli utenti, al fine della definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e della predisposizione degli atti per l'assistenza e il sostegno, anche educativo, agli studenti disabili e dell'assegnazione globale delle risorse professionali di sostegno (insegnanti e operatori di sostegno) alle singole scuole, secondo quanto richiesto e proposto nei piani annuali per l'inclusività inviati dalle scuole.

Già a partire dal 2019, si è provveduto all'istituzione, presso la Sovrintendenza agli studi, del gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l'inclusione scolastica (GLIR) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022". Il GLIR coordina e indirizza i processi di pianificazione, organizzazione e integrazione dei servizi legati all'inclusione scolastica.

Successivamente, alcuni decreti attuativi previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*), tra i quali il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" e il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*" hanno disciplinato tali istituti, con modifiche significative introdotte particolarmente nel 2019.

Proprio nel corso dell'anno 2022, con la deliberazione della Giunta regionale n. 989/2022 "*Rinnovo per l'anno scolastico 2022/2023 del protocollo d'intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" si è provveduto al rinnovo, per un anno, del suddetto protocollo, affidando al GLIR di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1572 del 22 novembre 2019, il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del medesimo gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR).

È inoltre previsto un Punto formativo autismo. Si tratta di uno sportello di supporto alle richieste di confronto, formazione e collaborazione delle istituzioni scolastiche della Regione, in merito all'organizzazione didattica relativa all'inclusione di alunni con disturbo dello spettro autistico.

La Regione ha provveduto, quindi, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 2019, al recepimento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, rivedendo le disposizioni adottate nel 2017.

In ogni scuola è stata prevista, in applicazione delle vigenti disposizioni introdotte dalla riforma di cui alla legge 107/2015, l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto dai docenti curricolari, docente di sostegno e specialisti dell'Azienda sanitaria locale. Il GLI fornisce sostegno per la redazione da parte del Gruppo di lavoro operativo del Piano di inclusione, redatto a livello di istituto, documento essenziale per la redazione del piano educativo individualizzato (PEI).

Il gruppo di lavoro operativo è composto dai docenti del consiglio di classe, da figure professionali specifiche, con la collaborazione di genitori o dello studente stesso e il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani di studi individualizzati.

Il PEI definisce gli interventi per l'inclusione dello studente, con quantificazione di ore e di risorse di sostegno, strategie, strumenti e interventi educativi e didattici.

Come affermato anche da consolidati orientamenti giurisprudenziali, ciò che rende effettivo il diritto all'istruzione della persona disabile è il diritto soggettivo all'insegnamento individualizzato, valutando caso per caso la necessità e l'assegnazione di un insegnante di sostegno. Due i diritti in gioco, entrambi tutelati costituzionalmente, il diritto all'istruzione e quello alla salute, che non possono essere affievoliti, proprio in presenza di persone con disabilità gravi. Il diritto all'istruzione permane anche da adulti, qualora entro il diciottesimo anno di età, non sia stato conseguito il diploma.

Si riporta sinteticamente, la procedura per l'inclusione che parte sempre dalla valutazione della situazione di ogni studente.

A seguito del "Verbale di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992 e dell'articolo 2 del DPCM 185/2006", l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, conformemente a quanto stabilito con deliberazioni dell'Ente n. 1614 del 2009 e n. 310 del 2016, rilascia una certificazione di handicap valida ai fini dell'inclusione scolastica, diversa da quella che certifica la disabilità, ai sensi della 104/1992, in capo all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Attualmente il Protocollo bisogni educativi speciali (BES) che riguarda tutti quegli studenti che manifestano una particolare esigenza di apprendimento (i BES sono stati previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*") e dalla successiva direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e circolari

applicative e esplicative del 2013 e del 2019), prevede la convocazione di tre collegi, di competenza dell'Azienda U.S.L., di accertamento all'anno, calendarizzati rispettando le tempistiche della Sovrintendenza agli Studi per la definizione degli organici.

Questo documento consente all'alunno di essere supportato da un insegnante di sostegno e, qualora sia indicata la situazione di gravità, anche da un operatore di sostegno.

Sinteticamente, il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale ha previsto i seguenti criteri per l'assegnazione complessiva delle risorse per il sostegno:

- alunni in situazione di non gravità: un insegnante a tempo parziale;
- alunni in situazione di gravità: un numero di figure (operatore di sostegno, insegnante di sostegno e/o figure adulte) in relazione all'inquadramento diagnostico di disabilità e al contesto di inserimento.

Ci si sofferma ora sul numero di alunni e conseguentemente di insegnanti di sostegno e educatori.

Nell'anno scolastico 2022/2023 risultano iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, della Valle d'Aosta, 705 alunni con disabilità di cui 416 in situazione di gravità. Si precisa che ci sono ulteriori 13 alunni iscritti che hanno scelto un percorso formativo proposto dal Progetto Formazione di cui 3 sono in situazione di gravità.

Per quanto concerne gli operatori di sostegno, la Regione gestisce interamente, anche in termini finanziari, l'assunzione di tali figure, fornendo direttamente le risorse per l'assistenza di base e alla comunicazione all'autonomia, attraverso la figura dell'operatore di sostegno, senza intervento nella gestione di tale servizio da parte degli enti locali, come avviene in altre regioni.

Si tratta di una figura professionale con un codice di comportamento specifico nell'espletamento del suo delicato ruolo e con formazione tecnica obbligatoria legata al ruolo.

L'erogazione del servizio è concretamente fornito dalla Società di servizi e prevede le seguenti attività:

- assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 "*Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale*", con soddisfacimento dei bisogni di inclusione scolastica degli stessi, in un'ottica di mantenimento e progressiva conquista di autonomia e competenze, in attuazione di quanto previsto dai Piani Educativi Individualizzati;

- realizzazione di attività rivolte al benessere, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso un'assistenza globale integrata sul piano fisico, psichico, educativo e sociale (Deliberazione della Giunta regionale n. 971/2022).

Nelle scuole pubbliche della regione, i docenti di sostegno in servizio sono 336 così ripartiti:

- infanzia: 30;
- primaria: 109;
- secondaria di primo grado: 97;
- secondaria di secondo grado: 100.

In merito ai criteri per l'assegnazione del monte ore dell'operatore di sostegno, si segnala che gli operatori di sostegno sono assegnati all'Istituzione scolastica, non al singolo alunno con disabilità grave.

Il dirigente scolastico, in seguito, attribuisce tali risorse ai singoli allievi valutando le situazioni ed il contesto delle classi di inserimento, conformemente a quanto previsto dai succitati d.lgs. 66/2017 e dal d.lgs. 96/2019.

Il numero di ore complessivamente assegnate è quantificato e varia tenendo conto della diagnosi degli alunni e del contesto (numero di alunni della classe, numero di classi e/o sezioni del plesso, pluralità e dislocazione delle sedi dell'Istituzione scolastiche, numero di operatori in servizio nella stessa sede, numero di alunni con disabilità nella stessa classe). Pertanto, ogni anno il monte ore muta in relazione alla situazione degli studenti.

Gli operatori di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2022-2023 sono in totale 247 così ripartiti, secondo il monte orario settimanale:

- 135 a 36 ore;
- 36 a 30 ore;
- 32 a 18 ore;
- 33 a 25 ore;
- 2 a 12 ore;
- 9 a 20 ore.

Nella seguente tabella si riportano le ore dedicate agli alunni in situazione di gravità suddivisi per gradi.

TABELLA 1 – Insegnanti e operatori di sostegno: ore dedicate agli alunni in situazione di gravità suddivisi per grado.

Grado	Ore insegnante di sostegno	a.s.	a.s.	Totale ore misure di sostegno		Tempo scuola in ore
		2021-2022 media richiesta ore operatore di sostegno	2022-2023 media richiesta ore operatore di sostegno	a.s. 2021-2022	e a.s. 2022-2023	
Infanzia	14,15	16	17,3	30	32	40
Primaria	12,3	13	14	25,3	26,3	30
Sec. 1° grado	9	15	16	24	25	32 - 36
Sec. 2° grado	9	18	19	27	28	32 - 39

Dalla lettura dei dati riportati in tabella risulta evidente, che ai fini di una reale inclusione scolastica, sono stati messi in atto, da tutte le Istituzione scolastiche, dei progetti e situazioni didattiche e educative finalizzate a coinvolgere coinvolto l'alunno con disabilità, con il preciso obiettivo di prevedere il suo inserimento in gruppi di lavoro con i compagni con o senza disabilità.

Inoltre, si è mirato ad evitare l'instaurarsi di un rapporto individuale esclusivo figura di sostegno/alunno, promuovendo così l'obiettivo ultimo del progetto educativo che è la progressiva conquista di un certo livello di autonomia.

Alla luce dei dati, si può anche notare che vi è stato un incremento delle ore di operatore di sostegno che hanno portato in due anni (dall'anno scolastico 2021-2022 all'anno scolastico 2022-2023) all'assunzione di venticinque operatori di sostegno in più con un maggiore sforzo economico da parte della Regione.

Nel 2022 è stato completato un complesso iter tecnico e amministrativo per giungere ad un'importante novità: l'introduzione di un Piano educativo individualizzato in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale "sistema ITC Minori", da parte di tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

Il nuovo sistema applicativo consente di uniformare sul territorio valdostano la modalità di presa in cura degli alunni con disabilità, condividendo linguaggi, modelli, documenti e flussi di informazioni non solo tra le diverse istituzioni scolastiche, ma anche con tutti gli attori

coinvolti nel processo inclusivo. La piattaforma permette, in particolare, di effettuare una descrizione del funzionamento degli alunni con disabilità in linea con le nuove indicazioni legislative, come previsto dal succitato d.lgs. 66/2017 e dal d.lgs. 96/2019 “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità*”, gestendo in maniera informatizzata i seguenti documenti, finalizzati a stabilire le linee di intervento riabilitative e educative necessarie, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti:

- il Profilo di funzionamento (PDF) di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 5). È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
- il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 7). È il documento progettuale che coinvolge tutte le figure coinvolte nella vita della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità che frequenta la scuola.

La piattaforma SITC Minori ha una gestione autonoma rispetto al sistema nazionale dei dati *web-based*, integrando i diversi sistemi regionali in essere sul territorio (SIAL e GASS) nel rispetto della privacy.

Gli obiettivi realizzati, attraverso il progetto interistituzionale di ricerca-azione “Io Ti Conosco”, coordinato dall’Università della Valle d’Aosta - *Université de la Vallée d’Aoste*, con l’introduzione di questa piattaforma e con la previsione del PEI, in formato digitale, sono molteplici:

- la compilazione *web-based* che favorisce una maggiore condivisione e il coinvolgimento di tutti i soggetti della rete nelle fasi di descrizione dell’alunno e di progettazione del percorso scolastico (scuola/famiglia/servizi);
- l’adozione di una prospettiva “forte” del modello ICF, a partire da una descrizione puntuale e dettagliata basata sui descrittori ICF (strutture corporee, funzioni corporee, attività e partecipazione, fattori contestuali), con la finalità di costruire il progetto di vita dell’alunno attraverso una progettualità mirata che tiene conto del ruolo dell’interazione persona/contesto;
- la descrizione su base ICF, a cura di operatori sanitari/scolastici/famiglia e alunno, delinea il profilo di funzionamento dell’alunno (che ricomprende, integrandoli, diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale), a partire da quale la scuola elabora il PEI.

6.4. Il collocamento mirato.

Si è già fatto cenno all'importante intervento del legislatore, nel 1999, sul collocamento mirato che ha l'intento prioritario di dare concreta attuazione all'articolo 38, comma 3, della Costituzione, laddove prevede che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”, ferma restando la centralità e l'importanza del lavoro nel nostro ordinamento.

Inizialmente si intervenne con la legge n. 482 del 1968 il c.d. “collocamento obbligatorio”: i datori di lavoro erano obbligati ad assumere all'interno del proprio organico, un certo numero di persone che, a causa delle particolari condizioni psico-fisiche nelle quali si trovavano, difficilmente avrebbero trovato inserimento, senza essere sfruttati o discriminati, nel mondo del lavoro.

La legge 68/1999 cambia prospettiva, evidenziando la ratio della legge già nelle finalità: “la finalità è la promozione e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento”. L'ottica, tuttavia, muta radicalmente, non più un rigido obbligo, ma una disciplina volta alla valorizzazione delle capacità lavorative del diversamente abile. La legge 68/1999, infatti, riforma il collocamento obbligatorio introducendo il c.d. “collocamento mirato”, vale a dire come testualmente riportato nella norma: “quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni di problemi connessi agli ambienti lavorativi”.

La legge in esame, successivamente modificata nel 2015, alla luce del cosiddetto “jobs act” con fini di semplificazione e snellimento delle procedure, prevede che il lavoratore con condizioni psico-fisiche particolari, sia collocato nell'occupazione a lui più idonea e dunque più proficua per sé e per l'azienda che lo assume².

Nella Regione autonoma Valle d'Aosta la materia del collocamento mirato è tra le competenze regionali: il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro*” ha disciplinato la delega alla Regione autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

Sono stati delegati alla Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, prima di competenza di uffici statali del Ministero del lavoro.

Nell'anno 2022, tali funzioni sono state affidate e svolte all'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione autonoma Valle d'Aosta e

² “Soggetti beneficiari, procedura di assunzione e agevolazioni per le aziende”, Filippo Papeo, tratto dal sito www.alatalex.it.

precisamente dalla struttura politiche per l'inclusione lavorativa del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

Il collocamento mirato è l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorative e inserirle nel posto adatto, attraverso analisi delle occasioni di lavoro, forme di sostegno e azioni positive.

I beneficiari di tale tutela sono i seguenti:

- *Disabili* affetti da minorazioni fisiche e/o psichiche, riconosciute da apposita commissione medica, superiori al 45%;
- *Invalidi del lavoro* con grado di invalidità superiore al 33%;
- *Sordomuti e ciechi*;
- *Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra*;
- *Invalidi* a cui sia stata riconosciuta dall'I.N.P.S. una invalidità superiore ai 2/3 (art. 2, c. 1, d.lgs. 151/2015);
- *Orfani ed equiparati*.

Il Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, con più sportelli aperti al pubblico di cui uno ad Aosta e l'altro a Verrès, ha il fine di favorire la realizzazione di inserimenti mirati di lavoratori disabili, di migliorarne la qualità e la tenuta nel tempo e di supportare i datori di lavoro nell'individuazione della persona più adatta, mettendo a disposizione dei datori di lavoro:

- *consulenze personalizzate* per approfondire le caratteristiche del posto di lavoro, anche attraverso visite in azienda;
- la *pubblicazione in forma anonima dell'offerta di lavoro* e la *raccolta di autocandidature* delle persone iscritte nell'elenco del collocamento mirato;
- la *selezione di nominativi* di lavoratori in possesso delle caratteristiche corrispondenti alle richieste dell'azienda e concordate con il Centro sulla base dei profili disponibili;
- il supporto nella selezione attraverso il pre-contatto telefonico dei candidati, la presentazione al datore di lavoro dei profili dei candidati, la messa a disposizione per i colloqui di spazi presso i locali del Centro per il diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
- la realizzazione di *percorsi di formazione e pre-inserimento in azienda* in favore di lavoratori disabili in carico al Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;

- la realizzazione di *interventi di monitoraggio post-assunzione*, previa richiesta congiunta del lavoratore e datore di lavoro, finalizzati a prevenire/gestire eventuali criticità dell’inserimento lavorativo;
- la gestione della procedura per le assunzioni numeriche mediante chiamata pubblica.

Di seguito sono riportate alcune tabelle elaborate dal Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, ai sensi della legge 68/1999 ed un sintetico commento sui dati.

TABELLA 2 – Il collocamento mirato: i beneficiari in Valle d’Aosta per tipologia di iscrizione

Tipologia iscrizione	Donne	Uomini	Totale
Invalidi civili	236	303	539
Invalidi del lavoro	3	11	14
Invalidi per servizio		1	1
Sordomuti	1	2	3
Vedove/orfani di lavoro	3	2	5
Vedove/orfani di servizio		1	1
Vittime del terrorismo...		1	1
Totale	243	321	564

TABELLA 3 – Il collocamento mirato: i beneficiari in Valle d’Aosta per percentuale di invalidità.

Invalidità	Donne	Uomini	Totale
Non indicato	3	7	10
<50%	83	88	171
51%-66%	28	38	66
77%-79%	75	86	161
80%-99%	31	49	80
100%	23	53	76
Totale	243	321	564

TABELLA 4 – Il collocamento mirato: i beneficiari in Valle d’Aosta suddivisi per fasce d’età.

Fasce di età	Donne	Uomini	Totale
Tra 0 e 19	2	1	3
Tra 20 e 24	9	20	29
Tra 25 e 29	16	21	37
Tra 30 e 34	17	16	33
Tra 35 e 39	13	25	38
Tra 40 e 44	17	22	39
Tra 45 e 49	32	40	72
Tra 50 e 54	49	48	97
Tra 55 e 59	51	69	120
Tra 60 e 64	26	45	71
65 anni e oltre	11	14	25
Totale	243	321	564

Si nota, innanzitutto, che gli iscritti sono per lo più persone con invalidità civile al lavoro certificate dalle competenti commissioni mediche, residualmente persone svantaggiate quali orfani, vedove e vittime del terrorismo.

In Valle d’Aosta, il totale dei beneficiari è di 564 unità di cui 292 sono le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato, considerate “segnalabili” in quanto pronte per un abbinamento con un potenziale datore di lavoro.

Il titolo di studio degli iscritti al collocamento mirato è inferiore al diploma per un numero totale di 409 sulle 564 unità iscritte. Il Centro dell’impiego ha infatti, proprio per le caratteristiche di questi lavoratori privi di titoli di istruzione o formazione professionale, anche la funzione di realizzare percorsi di formazione e pre-inserimento in azienda in favore di lavoratori disabili e degli svantaggiati, nonché quella di effettuare monitoraggi post-assunzione, previa richiesta congiunta del lavoratore e del datore, per prevenire eventuali criticità al reinserimento lavorativo.

Si osserva che le fasce di età con numeri più elevati sono nella forbice tra i 50 anni e i 59. È probabile che, tra le categorie protette, si verifichi la circostanza o per problemi personali legati anche alla salute o per situazioni di disabilità, invalidità o di disagio economico che si presentano nel tempo, tali per cui il lavoratore cerca lavoro in età un tempo pensionabile. Per questi e altri fattori non sondabili nella sommaria analisi svolta, questi beneficiari, forse, sono

sfortunatamente poco considerati da datori di lavoro pubblici e privati che privilegiano l'assunzione, magari a tempo indeterminato, di persone giovani.

Spesso le pensioni per riconosciuta invalidità sono del tutto insufficienti per provvedere al proprio sostentamento, sicché molte persone si riaffacciano al mercato del lavoro con chances sempre minori di trovare un impiego retribuito in un periodo così complesso anche per le aziende.

Com'è noto, la Regione è caratterizzata sostanzialmente da un numero significativo di aziende con pochi dipendenti (comunque non superiori a 14) o a conduzione familiare che, quindi, non sono soggette all'obbligo. Inoltre, la legge stessa esclude alcune attività particolarmente pericolose per l'incolumità dei lavoratori da tale obbligo, prevedendo invece che le aziende soggette all'obbligo che non intendano assumere persone iscritte al collocamento mirato, versino una quota pari a 39 euro al giorno per ogni posto di lavoro da destinarsi alle categorie protette, somme destinate al Fondo regionale disabili.

Anche la percentuale di invalidità, rispetto al numero di iscritti al collocamento mirato, evidenzia numeri più alti tra chi ha una percentuale di invalidità sotto il 50% oppure tra il 77% e il 79%. Si ipotizza che qualcuno di coloro che superino l'80% di percentuale di invalidità non sempre sia nelle condizioni di salute o abbia la necessità, la capacità o il desiderio anche solo di immaginare di entrare o rientrare in circuiti lavorativi. Al contrario le 191 unità iscritte con una percentuale di invalidità sotto il 50% è probabile che siano, anche sulla base della selezione di lavoratori effettuata dal Centro medesimo, in possesso di caratteristiche corrispondenti alle richieste delle Aziende, ma anche più disposte, in base alla personale situazione di svantaggio, disabilità o invalidità, a "rimettersi" in gioco a partire dalla formazione.

In merito alle caratteristiche dei datori di lavoro, gli interessati possono essere assunti da:

1. Datori di lavoro privati:

- assunzioni nominative se necessario avvalendosi di servizi di incontro domanda offerta di lavoro (I.D.O.);
- convenzioni di programma.

2. Datori di lavoro pubblici:

- assunzioni numeriche attraverso le chiamate pubbliche (per profili per i quali è richiesta al massimo la licenza media);
- concorsi con riserva di posti (per profili per i quali è richiesto il diploma o la laurea);
- convenzioni di programma.

**TABELLA 5 – Disabili che vengono assunte
con il collocamento mirato in Valle d’Aosta**

Disabili	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Assunzioni da nullaosta	27	19	39	51	46	19	36	48
Assunzioni da chiamata su presenza	1	10	12	8	6	1	23	13
Assunzioni da concorso	0	0	7	19	5	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 3 bis	1	9	11	10	6	9	5	12
Riconoscimenti art. 4, c. 4	19	13	13	14	8	5	15	8
Riconoscimenti art. 14	0	0	0	0	3	0	0	0
Assunzioni lavoratori somministrati	0	0	0	0	0	0	3	2
TOTALE	48	51	82	102	74	34	82	83

**TABELLA 6 – Categorie protette che vengono assunte
con il collocamento mirato in Valle d’Aosta**

Categorie protette	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Assunzioni da nullaosta	4	1	2	2	1	1	1	0
Assunzioni da chiamata su presenza	0	0	3	1	0	0	6	1
Assunzioni da concorso	0	0	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 3 bis	0	0	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 4	0	0	0	0	0	0	1	0
Assunzioni lavoratori somministrati	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4	1	5	3	1	1	8	1

Nel corso del 2022 sono stati gestiti 9 avvisi numerici tramite chiamata pubblica. Il numero complessivo di posti messi a disposizione sono stati 31.

Le candidature pervenute per le 9 chiamate sono state 221; di queste erano prive di almeno un requisito essenziale 56 candidature; 165 sono state le persone inserite in graduatoria.

Le assunzioni che hanno riguardato persone iscritte al collocamento mirato nel 2022 assunte *extra* legge 68/99 sono state 395.

6.5. L'invalidità civile, disabilità e tutele.

Si rammenta, infine, che la Regione autonoma Valle d'Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili e sordomuti, ai sensi della legislazione di settore ed in particolare dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 "*Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti*".

Come già ribadito, occorrerà attendere la decretazione attuativa della legge 22 dicembre 2021, n. 227 "*Delega al Governo in materia di disabilità*" e gli sviluppi che il legislatore introdurrà presumibilmente a partire dall'anno 2023, in materia tra l'altro di istituzione del garante sui diritti delle persone con disabilità, di accertamento della condizione di disabilità, di valutazione multidimensionale della disabilità, con l'adozione della classificazione internazionale del funzionamento (ICF).

Il 10 novembre 2022 sono state diffuse le "*Linee guida per la redazione certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento*", tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'O.M.S. che porteranno presumibilmente alla nascita di un'unica commissione che avrà il compito di attestare la condizione di disabilità secondo quanto previsto dalla legge 104/1992 e la disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

I dati riportati nella tabella 7 e seguenti nonché negli allegati 8 e 9, concernenti l'invalidità e la disabilità testimoniano un numero di persone per le quali è stata accertata un'invalidità o una disabilità o entrambe. Per l'anno 2022 il totale è di 37.017 di cui 3.876 disabili gravi e 2.696 disabili lievi.

Si osserva, guardando ai dati relativi all'anno 2017 e 2018, un sensibile e all'apparenza immutato decrescere dei numeri. Presumibilmente, l'impatto della pandemia e delle altre cause di mortalità di un target formato da persone fragili ha comportato tale andamento.

Tuttavia, bisogna anche considerare che le commissioni mediche dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta che accertano l'invalidità e l'handicap, mediante visite calendarizzate con cadenza biennale o attraverso l'analisi di documentazione trasmessa dagli interessati, possono rivedere la situazione di ognuno e, anche se ciò riguarda numeri molto limitati, il grado di invalidità o la gravità dell'handicap che può essere modificato.

TABELLA 7 – Persone invalide in Valle d’Aosta.

Numeri invalidità						
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALI	39.387	39.633	39.346	38.441	37.156	37.017

**TABELLA 8 – Persone accertate con handicap nel Distretto I
(Distretti sanitari: n. 1 Morgex e n. 2 Aosta)**

	Numero persone accertate					
	2022					
	Handicappato			Handicappato grave		
	F	M	Totale	F	M	Totale
TOTALI DISTRETTO N. I	883	922	1.805	1.009	672	1.681

**TABELLA 9 – Persone accertate con handicap nel Distretto II
(Distretti sanitari: n. 3 Châtillon e n. 4 Donnas)**

	Numero persone accertate					
	2022					
	Handicappato			Handicappato grave		
	F	M	Totale	F	M	Totale
TOTALI DISTRETTO N. II	462	429	891	443	314	757

TABELLA 10 – Persone accertate con handicap in Valle d’Aosta.

	Numero persone accertate					
	2022					
	Handicappato			Handicappato grave		
	F	M	Totale	F	M	Totale
TOTALI DISTRETTO N. I (1+2)	883	922	1.805	1.009	672	1.681
TOTALI DISTRETTO N. II (3+4)	462	429	891	443	314	757
TOTALE VALLE D’AOSTA	1.345	1.351	2.696	1.452	986	3.876

Il numero di persone con disabilità qualificata come grave, 3.876, rende necessario, sempre di più, un ripensamento, per la verità già in atto da molti anni, su tutte le attività e i servizi che possono valorizzare le capacità di queste persone e permettere loro di vivere nella propria casa.

Non si può dimenticare che, naturalmente, il numero complessivo di 37.017 deve essere collegato anche al numero di persone elevato in Valle d’Aosta in fascia anagrafica oltre i 65 anni.

Infine, si nota che la distribuzione delle persone portatrici di handicap nel territorio valdostano vede una maggiore presenza nel distretto n. 1, per un totale di 1.681 unità, rispetto al distretto 2, con 757 unità.

Il dato potrebbe essere determinato da una maggiore possibilità e facilità di fruire di servizi sanitari e socio-assistenziali nella città di Aosta e comunque nella maggiore concentrazione di popolazione valdostana nel capoluogo e nei comuni limitrofi.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO, IL BILANCIO DELL'ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ, INVALIDITÀ E HANDICAP.

1. Il rapporto con il cittadino e l'organizzazione dell'ufficio.

La funzione del Difensore civico di Garante dei diritti di persone con disabilità comporta l'affermazione, anche in tale ambito, per i cittadini della facilità di accesso e della gratuità, garantita dal Consiglio regionale, al servizio di consulenza e supporto e mediazione.

Concretamente tale organo può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari; ricevere, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari e invitare le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione.

Il Garante, in estrema sintesi, promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Tale organo promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, sociale e l'utilizzo di servizi per le persone disabili della Regione autonoma Valle d'Aosta, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, incentivando la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

Il Garante partecipa e si fa promotore di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità.

Schematicamente, seguono le fasi procedurali per l'intervento del Garante, a partire dal primo contatto del cittadino con l'Ufficio difesa civica.

Fasi Procedurali di un Intervento del Garante

FASE DELL'INIZIATIVA

FASE DELL'ISTRUTTORIA

FASE CONCLUSIVA

FASE DELL'INIZIATIVA

La Fase dell'Iniziativa prende avvio con una richiesta



La Fase dell'Iniziativa può concludersi

Già nella fase dell'Iniziativa

- Se servono solo veloci chiarimenti tecnico-giuridici per comprendere un problema.
- Se l'utente decide di proseguire in altro modo.
- Se la questione riguarda rapporti tra privati.

Aprendo un'Istruttoria

Se si rendono necessari approfondimenti e note formali

FASE DELL'ISTRUTTORIA

Si avvia quando:

Sono necessari approfondimenti

Sono necessarie azioni verso terzi

Come?

Richieste verbali o scritte

Consultazioni di copie di atti


Convocazione del responsabile del procedimento

Si conclude quando:



Si ottengono risposte esaurienti alle questioni poste

FASE CONCLUSIVA



I cittadini sono stati ricevuti, a partire dall'8 febbraio 2022, su appuntamento, nella sede di via Boniface Festaz n. 46 ad Aosta, ogni martedì e mercoledì nelle fasce orarie stabilite sia al mattino sia al pomeriggio.

Si è assicurata, come di consueto, la possibilità di fissare un appuntamento, in caso di particolari esigenze dell'utenza, anche in orari e giorni diversi.

In merito alla sede dell'ufficio, ci si trova attualmente in uno stabile privo di barriere architettoniche e dotato di tutti gli strumenti tecnologici e facilitazioni nell'accesso: ciò ha reso agevole l'accesso di persone disabili o fragili, superando le difficoltà avvertite in passato.

In merito alle risorse umane, messe a disposizione dal Consiglio regionale, l'ufficio si compone oggi di due coadiutori, impiegati in compiti amministrativi e un funzionario (categoria D) assegnato nel corso del 2022, dopo l'espletamento di una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari, con profilo di responsabile amministrativo-contabile.

In considerazione delle molteplici funzioni svolte tra cui, a partire dal mese di settembre 2022, quella di garante per i diritti delle persone disabili, sarebbe necessario ampliare le unità in servizio presso l'ufficio almeno con un funzionario in più per l'istruttoria delle pratiche.

Le dotazioni strumentali dell'ufficio e le risorse finanziarie sono coperte, con stanziamento annuale del Consiglio regionale.

Il bilancio assegnato copre il trattamento economico, le trasferte e le missioni del Difensore civico; i locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi; le attività di promozione e di rappresentanza; le consulenze, le traduzioni e gli incarichi.

Le risorse finanziarie iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio di difesa civica ammontano a euro 203.300 per l'anno 2022 (nel 2021 erano pari a 194.450, poi portati a 200.950 euro e nel 2020 a euro 210.100).

Si fa presente che la crescente digitalizzazione e diffusione di nuove tecnologie ha reso possibile, anche per questo ufficio, partecipare ad incontri istituzionali o eventi, a distanza, determinando una diminuzione delle spese per le trasferte rispetto agli anni precedenti.

Si rammenta, infine, che l'articolo 2 sexies della l.r. 17/2001 ha previsto un supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità mediante la collaborazione, a titolo gratuito, per una durata di cinque anni, di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa.

Al conferimento dell'incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (*Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie*).

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali;
- b) assenza delle cause ostative indicate all'articolo 7, comma 1 della l.r. 17/2001.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'anno 2022, l'Ufficio della Garante ha trattato 64 casi (Tabella 11).

I casi non ancora conclusi ammontano a 4.

Si precisa che sono 12 i casi che fanno parte della Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico nelle sue funzioni "proprie" ma che hanno trattato argomenti specifici dei disabili, funzioni queste attribuite dal 31 agosto 2022 al Difensore civico nella sua nuova veste di Garante dei diritti delle persone con disabilità, ma che erano già di sua competenza quale titolare della difesa civica regionale.

TABELLA 11 – Casi dal 31 agosto al 31 dicembre 2022.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	% casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse	% pratiche non concluse
2022	64	64	60	93,75%	4	6,25%

Gli affari sono distribuiti a seconda dei destinatari dell'intervento, come indicato nella tabella 3. Da quest'ultima si evince che in questo esercizio si è registrato una prevalenza della Regione con 40 casi pari a 62,5% dei casi totali (totale 64 unità), seguita rispettivamente dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che ha fatto registrare 13 casi corrispondenti al 20,3%, dall'aggregato dei Comuni valdostani convenzionati con 4 casi (6,3%), tutti relativi al Comune di Aosta, nonché dagli Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi e dalle Amministrazioni ed Enti fuori competenza con entrambi 2 casi e il 3,1%. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità è di 3 unità (4,7%).

TABELLA 12 – Suddivisione dei casi per destinatari dell'intervento**Anno 2022.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	40	62,5%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	2	3,1%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	13	20,3%
4 – Comuni valdostani convenzionati	4	6,3%
5 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate	0	0%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	0	0%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	2	3,1%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	3	4,7%
Totale	64*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è uguale a quello effettivo, in quanto nessuna istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 12) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore delle politiche sociali con 20 casi (32,8%) nell'ambito del quale si ricomprendono le provvidenze economiche (9 casi), la disabilità (8 casi), gli invalidi civili (3 casi) e i servizi socio-assistenziali (1 caso). Seguono rispettivamente: con 12 casi (19,8%) il settore dell'ordinamento, a carattere trasversale, tra i quali sono stati trattati casi relativi ai rapporti istituzionali (10 unità) e alla giurisdizione (2 unità), quest'ultima materia non di competenza; con 8 casi (13,1%) ciascuno, il settore dell'organizzazione, tutti relativi all'impiego pubblico, e quello dell'istruzione, cultura e formazione professionale per istruzione (5 unità) e personale docente (3 unità); con 6 casi (9,8%) il settore della sanità, tutti per servizi sanitari; con 3 casi (4,9%) il settore dell'edilizia residenziale pubblica per alloggi popolari, e, infine, con 2 casi (3,3%) il settore dei trasporti e viabilità per servizio di trasporto pubblico per disabili, e infine con 1 caso (1,6%) ciascuno si posizionano il settore dell'accesso ai documenti amministrativi

relativamente alle modalità dell'accesso documentale e il settore delle attività economiche per fiere, mostre e mercati.

TABELLA 13 – Suddivisione dei casi per area tematica

Anno 2022.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	1	1,6%
2 – Agricoltura e risorse naturali	0	0%
3 – Ambiente	0	0%
4 – Assetto del territorio	0	0%
5 – Attività economiche	1	1,6%
6 – Edilizia residenziale pubblica	3	4,9%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	8	13,1%
8 – Ordinamento	12	19,8%
9 – Organizzazione	8	13,1%
10 – Politiche sociali	20	32,8%
11 – Previdenza e assistenza	0	0%
12 – Sanità	0	0%
13 – Trasparenza	6	9,8%
14 – Trasporti e viabilità	2	3,3%
15 – Turismo e sport	0	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto le tre istanze che riguardano casi tra privati non vengono considerati.

Nella parte finale, dedicata alle osservazioni conclusive e proposte, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che la Difensora civica nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22).

3. L'invalidità, disabilità e handicap.

Al fine di circoscrivere le funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità e di chiarire i confini dell'intervento, l'Ufficio difesa civica ha cercato attraverso uno studio comparato delle definizioni, delle norme e dei benefici, allegato alla presente, di chiarire le differenze tra lo status di invalido civile e quello di disabile, nonché la differenza esistente tra il termine handicap e quello di disabilità.

Spesso tali termini appaiono sinonimi, usati indifferentemente nel linguaggio comune, ma in realtà le differenze sono sostanziali.

L'invalidità civile deriva dal principio di solidarietà, affermato nella Costituzione, che si traduce nel diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

Con il termine invalidità civile si intende la difficoltà di un individuo a svolgere alcune attività tipiche della ordinaria quotidianità a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico, che comportino una diminuzione di tipo permanente della sua capacità di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo (articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in materia dei mutilati e invalidi civili*").

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%); può inoltre ottenere il riconoscimento dell'invalidità il minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Si considerano invalidi anche coloro che hanno superato l'età di 65 anni e che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L'invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.

Il differente grado di invalidità riconosciuta, oltre il 33%, può consentire l'accesso a benefici e agevolazioni.

Disabilità ed handicap sono due concetti legati tra loro e che, a differenza dell'invalidità civile, non si limitano a valutare gli effetti sulla capacità lavorativa conseguenti alla menomazione quanto piuttosto le conseguenze di tipo relazionale che la minorazione, di grado lieve o grave, comporta.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono

ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

La disabilità è quindi il risultato in evoluzione di un'interazione tra persone e barriere ambientali, tali da impedire la partecipazione dei disabili alla vita sociale in condizione di parità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 chiede un impegno agli Stati per la promozione dell'autonomia e dell'indipendenza, l'inclusione, l'accessibilità alle strutture delle persone con disabilità.

Il profilo sanitario descrittivo della disabilità non è stato abbandonato. La classificazione internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.F.C.) costituisce una base scientifica per lo studio della salute e le interazioni tra contesto e individuo. La I.F.C. traduce il termine disabilità, in un profilo personalizzato, che descrive il dato fisico, quello comportamentale e soprattutto le aree della vita in cui la persona subisce delle limitazioni.

L'approccio introdotto dalla Convenzione, come già ribadito, comporta una responsabilità della società in base alla quale non è il disabile a doversi inserire nella società, ma la società, l'ambiente e i contesti a doversi adeguare.

L'handicap è invece la conseguenza della disabilità, vale a dire il conseguente svantaggio sociale sofferto dal soggetto menomato ovvero l'impedimento al godimento dei propri diritti.

L'avvento del concetto di disabilità finora descritto non supera l'inquadramento della materia della legge quadro 104/1992. Questa legge utilizza il termine "persona in situazione di handicap", lontano dalla definizione di disabilità della Convenzione; tuttavia i benefici e i diritti derivanti da tale articolato sono connessi all'accertamento dell'handicap.

La legge 104/1992 declina due condizioni di svantaggio:

- la persona con "handicap lieve" che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare per l'individuo emarginazione o svantaggio sociale (art. 3, comma 1);
- la persona con "handicap grave" che si concretizza quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (articolo 3, comma 3).

È possibile ottenere le certificazioni per l'accertamento dell'invalidità civile e della situazione di handicap anche tramite richiesta dell'interessato di visita medica che si svolga contestualmente in una unica seduta tramite l'apposita Commissione Medica Integrata A.S.L./I.N.P.S. Nella nostra Regione, per tali certificazioni, si presenta istanza alle commissioni mediche dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è tale per cui, non essendo i due istituti legati l'uno all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, si può manifestare sia la coesistenza delle due condizioni patologiche sia uno stato di handicap grave non associato all'invalidità civile o viceversa.

In nessuno dei due casi inoltre – invalidità civile e handicap – è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa. Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché chiaramente le condizioni di salute lo permettano (art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

Diverse sono gli effetti anche in termini di prestazioni conseguibili:

- l'invalido civile può essere titolare di agevolazioni economiche come quello tra l'altro dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento. Quest'ultima prestazione è erogata in favore dei soggetti ai quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 11 febbraio 1980, n.18);
- la disabilità consente di fruire di agevolazioni sanitarie, fiscali, permessi e congedi lavorativi secondo la disciplina di legge.

Lo studio dell'Ufficio difesa civica di cui all'allegato 5 analizza, sulla base della vigente normativa statale, la condizione di disabilità sotto il profilo dei benefici fiscali, delle pensioni previdenziali, delle agevolazioni lavorative, dei servizi sociali, dell'istruzione, della *disability card* e altro.

Si segnala che ogni dettagliata informazione, utile all'utenza, può comunque essere reperita attraverso i seguenti link dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.A.I.L.:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/agevolazioni-disabili>;
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-fiscali-per-le-persone-con-disabilita>;
- <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl2-opuscoli-reinserimento-integrazione-disabili-lavoro-2022.html>.

L'invalidità civile è descritta sulla base dei diritti riconosciuti e delle prestazioni e benefici accessibili.

Per completezza, si fa presente, infine, che l'erogazione di provvidenze economiche, per le categorie di persone disabili, svantaggiate o invalide, compete invece all'I.N.P.S. Ogni informazione sul punto è reperibile sul sito dell'I.N.P.S.: <https://www.inps.it/it/it/sostegni-sussidi-indennita/per-disabili-invalidi-inabili.html>.

Ad ogni buon fine, come evidenziato nelle tabelle 5 e 6, concernenti la succitata ricognizione effettuata dall'Ufficio di difesa civica, si precisa che chi è stato riconosciuto invalido civile può ottenere provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni, indennità di accompagnamento), se la sua minorazione è superiore ad una certa percentuale e, in alcuni casi, se non supera determinate soglie di reddito personale, come riportato sul sito dell'Ente. La pensione di inabilità civile è concessa agli invalidi totali (100% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età, essa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione è trasformata in assegno sociale. L'assegnazione mensile di assistenza spetta invece agli invalidi civili parziali (74-99% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età.

4. Le classificazioni della disabilità.

La disabilità è qualsiasi riduzione delle capacità di svolgere un'attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un essere umano.

La menomazione è invece qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche.

Le disabilità transitorie o permanenti, irreversibili, progressive regressive sono la conseguenza diretta di una menomazione o il risultato della reazione del soggetto alla menomazione fisica, psicologica o sensoriale o di altra natura.

Le diverse tipologie di disabilità, sommariamente descritte, fisica, psichica e sensoriale sono di seguito elencate e descritte:

- **Disabilità fisica.**

La disabilità fisica implica una limitazione a livello fisico per la persona che ne sia affetta, con la conseguente compromissione o impossibilità del movimento.

La più comune è la ridotta mobilità. L'inabilità può essere temporanea o permanente, in relazione all'origine e al maggiore o minore livello di gravità.

Le esigenze delle persone con disabilità motoria che sono in grado di camminare, lentamente o con difficoltà, riguardano per esempio: poter seguire i propri tempi; aver aiuto per superare gradini e dislivelli o avere sostegni cui appoggiarsi lungo i percorsi.

L'origine di tale disabilità può essere congenita o derivante da una malattia o un trauma. La persona con disabilità fisica è necessariamente limitata nella partecipazione alle principali attività di ogni giorno.

Non bisogna dimenticare che il legame esistente tra menomazione e handicap, cioè lo svantaggio derivante dalla menomazione, non dipende soltanto dalla presenza o dalla gravità di quest'ultima, ma soprattutto dal contesto di vita della persona.

- **Disabilità psichica.**

La disabilità psichica comprende diverse forme di ritardo mentale, classificate in lievi, moderate, gravi e gravissime. Lo sviluppo intellettuale e fisico della persona è condizionato e limitato in base ai diversi livelli di gravità.

Tale disabilità può essere congenita e neonatale o manifestarsi successivamente nel periodo dello sviluppo e durante il periodo scolastico, con un funzionamento intellettuale generale significativamente al di sotto della media. È un'area che si va ampliando, anche considerando le malattie che si presentano con l'invecchiamento.

La disabilità manifesta i disturbi su ogni aspetto della vita della persona, modificando lo sviluppo a seconda dell'età: nelle abilità sensomotorie, in quelle di comunicazione e di autonomia; nelle abilità sociali, capacità cioè di interagire con gli altri; nella partecipazione alle attività di gruppo o nell'assunzione di responsabilità lavorative e civiche; nelle abilità scolastiche e loro utilizzazione, nelle attività quotidiane e nella gestione dei problemi.

Le limitazioni si avvertono in diversi ambiti del sé quali la capacità di autodeterminarsi e di comunicazione; la cura della persona; le capacità sociali e interpersonali, la salute e sicurezza, per sé e per gli altri.

- **Disabilità sensoriale.**

La disabilità sensoriale comprende le disabilità legate all'udito e alla vista. Anche per queste forme di disabilità le cause possono essere di tipo congenito o conseguenza di una malattia o di un trauma più o meno grave.

Parlare di disabilità sensoriale significa riferirsi soprattutto a tre tipologie di disabilità:

1. cecità o ipovisione con visus inferiore ai 3/10;
2. sordità o ipoacusia con perdita uditiva di oltre 25 decibel in entrambe le orecchie;
3. sordo-cecità, ossia presenza simultanea di disabilità visiva e uditiva.

Riguardo alle limitazioni visive va precisato che solo una ridotta percentuale delle persone con limitazioni visive è del tutto non vedente.

Le persone con limitazioni visive incontrano difficoltà nella mobilità, nell'orientamento e nella comunicazione.

Nel caso delle limitazioni uditive bisogna ricordare che conseguentemente ad una limitazione uditiva si può verificare il ritardo della produzione verbale e della comunicazione; la compromissione della comprensione orale determina la necessità di apprendimento della lettura labiale. Inoltre i soggetti con ipoacusia tendono ad isolarsi.

Si è già fatto cenno più volte che, con l'introduzione della "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità" o I.F.C., pubblicata nel 2001 dall'O.M.S., si è pervenuti ad una nuova visione della disabilità che tenesse conto anche degli aspetti ambientali nei quali è vissuta.

La disabilità, inclusa, inserita e collocata nel contesto di riferimento nel quale la persona vive, dove esprime le proprie capacità e manifesta i suoi bisogni, diventa la conseguenza o il risultato di tutta una serie di fattori personali e ambientali ovvero una condizione di salute in un contesto sfavorevole.

Il termine disabilità ha così assunto il significato di "fenomeno multidimensionale" risultante dall'interazione tra persona e ambiente fisico e sociale.

Questa analisi globale della persona, consentirà di mettere a disposizione in maniera individualizzata gli strumenti necessari volti ad acquisire maggiore autonomia, con un conseguente miglioramento della qualità di vita che garantisca una sempre maggiore inclusione sociale.

L'I.C.F. è una classificazione che, anche mediante l'uso di una lista che descrive in modo neutrale il funzionamento di una persona, e gli elementi che determinano la sua condizione di salute, permette di delineare il profilo funzionale di una persona di tipo multidimensionale, mettendo insieme tutto ciò che descrive il funzionamento della persona dal punto di vista personale, sociale e biologico.

L'I.C.F. si basa sul funzionamento, cioè su quello che una persona è in grado di fare (aspetti positivi), evidenziando le componenti della salute, senza classificare le conseguenze delle malattie.

Le categorie utilizzate sono funzioni, strutture corporee, attività e partecipazione e non menomazione, disabilità e handicap.

Le difficoltà che si descrivono come "disabilità" coincidono con le criticità incontrate nella persona nel partecipare al contesto. Ambiente e condizione di salute sono strettamente collegate, la classificazione globale dell'individuo permette la rimozione degli ostacoli e di comprendere gli interventi da effettuare.

Se i fattori considerati agiscono in sinergia tra loro, l'individuo sarà sano, altrimenti sarà malato o disabile o emarginato o con bisogni educativi speciali ciascuno descritto in relazione al suo contesto ambientale e sottolineandone l'individualità di ogni persona.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

Il periodo di analisi dei dati e casi da prendersi in considerazione in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità è piuttosto breve e precisamente dal 31 agosto al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, il contatto e i rapporti con i cittadini che hanno posto una serie di interrogativi fa emergere indubbiamente un bisogno di dialogo e confronto delle persone diversamente abili e dei familiari delle stesse.

In termini generali è parso che le richieste nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in caso di rallentamenti e incomprensioni abbiano, nel limitato numero di casi preso in considerazione, sempre ricevuto una risposta celere da parte degli enti.

Non sono state ravvisate o segnalate, nell'anno 2022, discriminazioni nei confronti di tale utenza che, spesso, ha espresso soddisfazione in merito ad alcuni servizi a cui ha potuto accedere.

Per esempio, il servizio trasporti disabili gestito dall'amministrazione regionale e i servizi e le attività per l'integrazione scolastica sembrano fornire adeguato supporto e aiuto, anche se qualche utente ha evidenziato singoli episodi che non possono però qualificarsi come disservizi.

Alcuni utenti hanno evidenziato vicende più ascrivibili a difficoltà di comunicazione. Si pensi al caso di insoddisfazione nel rapporto con un professionista dell'*équipe* del P.E.I. che è stato prontamente sostituito dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta oppure al verificarsi di parziale e momentanea carenza nell'accudimento di una persona disabile da parte di un operatore di una cooperativa convenzionata.

Come già evidenziato nella ricognizione della normativa e parzialmente dei servizi offerti, si sta lavorando nelle pubbliche amministrazioni, con l'importante collaborazione delle cooperative che gestiscono molti servizi, ma anche con un consolidato rapporto con le associazioni di genitori, molte delle quali unite nel Coordinamento Disabili Valle d'Aosta (Co.Di.VdA), per l'obiettivo centrale su cui si fonda la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" del 2006: il rispetto della dignità delle persone con disabilità, la piena inclusione e interventi per percorsi verso l'autonomia e l'indipendenza.

Sembra auspicabile, quindi, ogni iniziativa di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, quali cooperative e associazioni, che promuova sempre più il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, garantendo la possibilità per persone con disabilità di vivere da sole, con l'aiuto all'occorrenza di assistenti

personali, o anche solo di compiere alcune attività autonomamente, guidati da operatori esperti e, laddove possibile, accedendo al mondo del lavoro.

Questo richiede un cambiamento di contesti e anche della funzione svolta dalle amministrazioni pubbliche in termini organizzativi. Spesso i servizi rivolti alle persone disabili sono stati organizzati settorialmente: servizi per la scuola, per la casa, per il lavoro, per i trasporti, ecc.

Si reputa soddisfacente, sotto un profilo formale, lo sforzo di enti pubblici del territorio valdostano di istituire gruppi di lavoro o di partecipare, con assiduità e continuità, a tavoli tecnici di livello nazionale, su tale delicata materia.

Tuttavia, ciò che si ritiene centrale e non più rinviabile è che il cambiamento di approccio di ogni persona che lavori, in un contesto pubblico o privato, con e per le persone con disabilità, pur con i tempi che tali processi di mutamento di forme mentali e mentalità richiedono, si traduca, sempre più in azioni volte all'aiuto, alla collaborazione e al raccordo, fra tutti, in favore di coloro che sono più bisognosi e fragili.

Vero è che molti passi avanti sono stati fatti con la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (I.F.C.) che mette a disposizione un profilo personalizzato per ogni individuo, raccordando il dato fisico, comportamentale, ambientale, evidenziando le limitazioni delle attività e delle restrizioni e consentono la previsione di progetti di vita fortemente individualizzati.

La logica sottesa alla Convenzione O.N.U. è quella di ripensare il sistema in modo da consentire un approccio globale per sostenere l'esistenza delle persone disabili nel mondo di tutti, riconoscendo il diritto pubblico a veder rimuovere gli ostacoli in quelle aree in cui la persona incontra delle limitazioni.

Ad ogni persona deve essere garantita una vita dignitosa, partendo da responsabilità della società in base alle quali non è il disabile a doversi inserire nella società, ma anche la società e l'ambiente a doversi adeguare.

Infine, ci si permette di proporre a tutte le amministrazioni del territorio, con l'aiuto e l'azione sinergica e solidale dei decisori di ogni livello, di adottare provvedimenti e provvidenze economiche che aiutino a vivere una vita indipendente, per quanto possibile, anche di chi patisce l'isolamento, il "confinamento fisico" e il senso di solitudine perché affetto da patologie psichiche, spesso molto invalidanti.

La letteratura scientifica, ma anche il confronto con i cittadini, fa emergere una maggiore difficoltà di inserimento nei contesti lavorativi e una generale difficile accettazione e comprensione da parte della società, forse perché, per antichi retaggi culturali, taluni vedono, ancora oggi, nell'istituzionalizzazione e nei ricoveri in residenze specializzate il "giusto"

collocamento di queste persone, anziché nella “titolarità” di una casa con l’aiuto di persone esperte e generose che supportino l’autonomia e l’autodeterminazione di ogni persona disabile.

Si auspica quindi che, l’anno 2023, formati dai duri insegnamenti che derivano da scenari internazionali e nazionali e da vicende personali fatte di crisi e sofferenze che hanno riguardato tutti e colpito globalmente, per alcuni versi tragici e inquietanti, possano determinare una positiva svolta, accogliendo anche questi cittadini e incentivando l’assunzione nel settore privato e pubblico di figure quali *tutor* o operatori capaci di tradurre e rendere agevole stare insieme in qualsiasi contesto, considerando che alcuni fondi regionali, statali e europei sono destinati e “spendibili” proprio per questo *target*.

La speranza e la riflessione conclusiva della presente Relazione consegnata dalla scrivente è un avvenire per le persone più sofferenti e bisognose, che garantisca il diritto ad una vita, insieme a tutti noi, con il maggior livello di benessere fisico e emotivo possibile, attraverso l’uso di tutte gli strumenti e risorse già messe a disposizione, sommariamente descritte e accennate in questa breve sintesi della attività svolte, della normativa e dei servizi.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	73
ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.	89
ALLEGATO 3 – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – New York, 13 dicembre 2006.	94
ALLEGATO 4 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	126
ALLEGATO 5 – Disabili.	165
ALLEGATO 6 – Invalidi civili.	178
ALLEGATO 7 – Servizi, strutture e attività rivolte alla persona con disabilità.	184
ALLEGATO 8 – Numeri invalidità distribuite per principali disabilità.	191
ALLEGATO 9 – Persone accertate con handicap in Valle d’Aosta.	192
ALLEGATO 10 – Sportelli sociali in Valle d’Aosta.	198
ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.	201
ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	202
ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	206
ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	207
ALLEGATO 15 – Comuni valdostani convenzionati.	208
1 – Comune di Allein.	208
2 – Comune di Antey-Saint-André.	208
3 – Comune di Aosta.	208
4 – Comune di Arnad.	208
5 – Comune di Arvier.	208
6 – Comune di Avise.	208
7 – Comune di Ayas.	208
8 – Comune di Aymavilles.	209
9 – Comune di Bard.	209
10 – Comune di Bionaz.	209
11 – Comune di Brissogne.	209
12 – Comune di Brusson.	209
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.	209
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.	209
15 – Comune di Chambave.	209
16 – Comune di Chamois.	209
17 – Comune di Champdepraz.	209
18 – Comune di Champorcher.	209
19 – Comune di Charvensod.	209

20 – Comune di Châtillon	209
21 – Comune di Cogne	209
22 – Comune di Courmayeur	209
23 – Comune di Donnas	209
24 – Comune di Doues	209
25 – Comune di Émarèse.....	209
26 – Comune di Étroubles	209
27 – Comune di Féni.....	209
28 – Comune di Fontainemore	209
29 – Comune di Gaby.....	209
30 – Comune di Gignod	209
31 – Comune di Gressan	209
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	209
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	210
34 – Comune di Hône.....	210
35 – Comune di Introd.....	210
36 – Comune di Issime	210
37 – Comune di Issogne	210
38 – Comune di Jovençon	210
39 – Comune di La Magdeleine	210
40 – Comune di La Salle	210
41 – Comune di La Thuile.....	210
42 – Comune di Lillianes	210
43 – Comune di Montjovet.....	210
44 – Comune di Morgex.....	210
45 – Comune di Nus.....	210
46 – Comune di Ollomont.....	210
47 – Comune di Oyace	210
48 – Comune di Perloz	210
49 – Comune di Pollein	210
50 – Comune di Pontboset.....	210
51 – Comune di Pontey	210
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	210
53 – Comune di Pré-Saint-Didier	210
54 – Comune di Quart	210
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	210
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	210
57 – Comune di Roisan	210
58 – Comune di Saint-Christophe	211
59 – Comune di Saint-Denis	211
60 – Comune di Saint-Marcel	211
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	211
62 – Comune di Saint-Oyen	211
63 – Comune di Saint-Pierre	211
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	211
65 – Comune di Saint-Vincent	211
66 – Comune di Sarre.....	211

67 – Comune di Torgnon.....	211
68 – Comune di Valgrisenche	211
69 – Comune di Valpelline.....	211
70 – Comune di Valsavarenche.....	211
71 – Comune di Valtournenche.....	211
72 – Comune di Verrayes.....	211
73 – Comune di Verrès.....	211
74 – Comune di Villeneuve.....	211
ALLEGATO 16 – Unités des Communes valdôtaines.	212
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	212
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	212
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	212
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilium.....	212
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	212
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	212
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	212
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	212
ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	213
ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	214
ALLEGATO 19 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico.....	215
ALLEGATO 20 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato.....	216
ALLEGATO 21 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	217
ALLEGATO 22 – Questioni tra privati.....	218

ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*³

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*⁴

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza)*⁵

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,

³ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴ Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

- finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
 - f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
 - g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
 - h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
 - i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
 - j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
 - k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
 - l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio

stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
 - n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
 - o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
 - q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
 - r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:
- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 2quinquies

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità)⁶

1. Il Difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

⁶ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.
3. Il Difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri *caregiver* familiari, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;
 - b) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;
 - c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari;
 - d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, come definite dall'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione); promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari e si attiva affinché non si verificano distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;
 - e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari in tutti gli ambiti della vita associata;
 - f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari che sono oggetto dei maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 - g) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità e ai loro *caregiver* familiari pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

- h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; può effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;
 - i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione;
 - j) propone alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari e alla piena inclusione sociale;
 - k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;
 - l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della l. 18/2009;
 - m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo;
 - n) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti;
 - o) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
 - p) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione;
 - q) promuove il ruolo del disability manager, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilità.
4. Il Difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

5. Per le attività di cui al presente articolo, il Difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.

Art. 2sexies

*(Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità)*⁷

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico si avvale della collaborazione di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa. Al conferimento dell'incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
2. L'esperto di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne penali;
 - b) assenza delle cause ostative indicate all'articolo 7, comma 1.
3. L'esperto svolge la propria attività per una durata di cinque anni, a titolo gratuito.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁸;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁹;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5¹⁰.

⁷ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

⁸ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁹ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezioni)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale¹¹.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione¹².
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi¹³.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹⁴.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.

¹¹ Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹² Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁴ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹⁵.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹⁶.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo

¹⁵ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁶ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.

3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹⁷.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁸.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁹.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*²⁰

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

¹⁷ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁸ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁹ Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁰ Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi²¹;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato²².
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

²¹ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²² Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ²³.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché singole relazioni sulle attività svolte nell'ambito delle ulteriori funzioni di garanzia a esso attribuite dalla presente legge. Le relazioni sono

²³ Lettera abrogata dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica e sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale²⁴.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²⁵:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

²⁴ Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 20.

²⁵ Comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18bis

*(Rinvio)*²⁶

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

²⁶ Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.

Di seguito sono elencate ulteriori fonti normative attinenti alla salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, alcune delle quali verranno integralmente riportate in successivi allegati.

Tale elenco è stato realizzato anche sulla base di dati trasmessi e confronti con la Presidenza della Regione, l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, l'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, l'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione autonoma Valle d'Aosta, e con l'Università della Valle d'Aosta - *Université de la Vallée d'Aoste*.

Normativa internazionale ed europea

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità²⁷, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, è entrata in vigore il 3 maggio 2008.

Protocollo opzionale alla Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, è entrato in vigore il 3 maggio 2008.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrata in vigore con il Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 – Articolo 26 (*Inserimento delle persone con disabilità*) che recita: l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Normativa statale

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 10, 31, 32 e 38.

Legge 10 febbraio 1962, n. 66 – *Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili*.

Legge 28 marzo 1968, n. 406 – *Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili*.

²⁷ Convenzione pubblicata *in extenso* all'allegato n. 3.

Legge 26 maggio 1970, n. 381 – *Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.*

Legge 27 maggio 1970, n. 382 – *Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.*

Legge 30 marzo 1971, n. 118 – *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.*

Legge 18 dicembre 1973, n. 854 – *Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.*

Legge 21 febbraio 1977, n. 29 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.*

Legge 22 dicembre 1979, n. 682 – *Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.*

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 – *Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.*

Legge 26 luglio 1988, n. 291 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.*

Legge 21 novembre 1988, n. 508 – *Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.*

Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 – *Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.*

Decreto del Ministro del Tesoro 20 luglio 1989, n. 292 – *Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.*

Decreto del Ministro del Tesoro 20 luglio 1989, n. 293 – *Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.*

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 – *Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.*

Decreto del Ministro del Tesoro 9 novembre 1990 – *Determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità.*

Legge 31 dicembre 1991, n. 429 – *Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati.*

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate²⁸.*

Decreto del Ministro dell'Interno 31 ottobre 1992, n. 553 – *Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.*

Legge 27 ottobre 1993, n. 423 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.*

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 – *Regolamento recante norme sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.*

Legge 21 maggio 1998, n. 162 – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.*

Legge 28 gennaio 1999, n. 17 – *Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

Legge 12 marzo 1999, n. 68 – *Norme per il diritto al lavoro dei disabili.*

Decreto del Ministro alla Sanità 28 maggio 1999, n. 329 – *Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.*

Legge 8 novembre 2000, n. 328 – *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

²⁸ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, è pubblicata *in extenso* all'allegato n. 4.

Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 – *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro.*

Legge 1° marzo 2006, n. 67 – *Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.*

Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 – *Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.*

Decreto 14 giugno 1994 – *Rettifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 recante l'approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.*

Legge 9 marzo 2006, n. 80 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.*

Legge 22 giugno 2016, n. 112 – *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.*

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 – *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.*

Legge 3 marzo 2009, n. 18 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.*

Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 – *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».*

Legge 22 dicembre 2021, n. 227 – *Delega al Governo in materia di disabilità.*

Protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e Ministero della salute del 19 gennaio 2022 – *Tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione.*

Normativa regionale

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 – *Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.*

Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89 – *Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.*

Legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 – *Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea.*

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.*

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 – *Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.*

Legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 – *Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.*

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 – *Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità.*

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 – *Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.*

Legge regionale 18 novembre 2013, n. 17 – *Disposizioni in materia di contributi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1981, n. 54, e 28 dicembre 1983, n. 89.*

Deliberazione Giunta regionale n. 523 in data 18 aprile 2014 – *Approvazione dei criteri e delle modalità per garantire alle persone con disabilità la fruizione dei benefici volti a favorire la vita di relazione. di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14.*

Deliberazione Giunta regionale n. 866 in data 20 giugno 2014 – *Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo IV della legge regionale 23/2010 e in particolare l'allegato C Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente.*

Deliberazione Giunta regionale n. 1599 in data 29 novembre 2021 – *Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2019.*

Deliberazione Giunta regionale n. 484 del 26 aprile 2022 – *Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l'esclusione sociale e a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio.*

ALLEGATO 3 – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – New York, 13 dicembre 2006.

**CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DES PERSONNES HANDICAPÉES**

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

a) *Rappelant* les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

b) *Reconnaissant* que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,

c) *Réaffirmant* le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d'en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination,

d) *Rappelant* le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,

e) *Reconnaissant* que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres,

f) *Reconnaissant* l'importance des principes et lignes directrices contenus dans le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et dans les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l'élaboration et l'évaluation aux niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l'égalisation des chances des personnes handicapées,

g) *Soulignant* qu'il importe d'intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable,

h) *Reconnaissant également* que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine,

i) *Reconnaissant en outre* la diversité des personnes handicapées,

j) *Reconnaissant* la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l'homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé,

k) *Préoccupés* par le fait qu'en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d'être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l'objet de violations des droits de l'homme dans toutes les parties du monde,

l) *Reconnaissant* l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

m) *Appréciant* les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d'appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leurs sociétés et l'élimination de la pauvreté,

n) *Reconnaissant* l'importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix,

o) *Estimant* que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement,

p) *Préoccupés* par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation,

q) *Reconnaissant* que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l'extérieur, des risques plus élevés de

violence, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d'exploitation,

r) *Reconnaissant* que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu'ont contractées à cette fin les États Parties à la Convention relative aux droits de l'enfant,

s) *Soulignant* la nécessité d'intégrer le principe de l'égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées,

t) *Insistant* sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu'il importe au plus haut point de s'attaquer aux effets pernicioeux de la pauvreté sur les personnes handicapées,

u) *Conscients* qu'une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur le respect des instruments des droits de l'homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d'occupation étrangère,

v) *Reconnaissant* qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales,

w) *Conscients* que l'individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme,

x) *Convaincus* que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées,

y) *Convaincus* qu'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu'elle favorisera leur participation, sur la base de l'égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et

culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention :

On entend par « communication », entre autres, les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l'information et de la communication accessibles ;

On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée ;

On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable ;

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance

ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales ;

On entend par « conception universelle » la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La « conception universelle » n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.

Article 3 Principes généraux

Les principes de la présente Convention sont :

- a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes ;
- b) La non-discrimination ;
- c) La participation et l'intégration pleines et effectives à la société ;
- d) Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité ;
- e) L'égalité des chances ;
- f) L'accessibilité ;
- g) L'égalité entre les hommes et les femmes ;
- h) Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Article 4 Obligations générales

1. Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :

- a) Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ;
- b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ;

c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes ;

d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention ;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée ;

f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives ;

g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable ;

h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements ;

i) Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.

2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international.

3. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font

activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.

4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un État Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un État Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.

5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 5 **Égalité et non-discrimination**

1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.

2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.

3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.

Article 6 **Femmes handicapées**

1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.

2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin

de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.

Article 7 **Enfants handicapés**

1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Les États Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.

Article 8 **Sensibilisation**

1. Les États Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de :
 - a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ;
 - b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines ;
 - c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.
2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États Parties :
 - a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de :
 - i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées ;
 - ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard ;

iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail ;

b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées ;

c) Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l'objet de la présente Convention ;

d) Encouragent l'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.

Article 9 Accessibilité

1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres :

a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ;

b) Aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence.

2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :

a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives ;

b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées ;

c) Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d'accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées ;

d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre ;

e) Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animale et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d'interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments et autres installations ouverts au public ;

f) Promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l'accès à l'information ;

g) Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'internet ;

h) Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal.

Article 10 Droit à la vie

Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 11 Situations de risque et situations d'urgence humanitaire

Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité

1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.

3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.

5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier ; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

Article 13 **Accès à la justice**

1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.

2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

Article 14
Liberté et sécurité de la personne

1. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres :

a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne ;

b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté.

2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables.

Article 15
**Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants**

1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

2. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16
**Droit de ne pas être soumis à l'exploitation,
à la violence et à la maltraitance**

1. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.

2. Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et

d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.

3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.

4. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l'âge.

5. Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Article 17

Protection de l'intégrité de la personne

Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 18

Droit de circuler librement et nationalité

1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées :

a) Aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap ;

b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou

autres titres d'identité ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler librement ;

c) Aient le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur ;

d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d'entrer dans leur propre pays.

2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être élevés par eux.

Article 19

Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :

a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;

c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Article 20

Mobilité personnelle

Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :

a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;

b) Facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animale et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable ;

c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité ;

d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d'assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 21
Liberté d'expression et d'opinion
et accès à l'information

Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :

a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap ;

b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix ;

c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser ;

d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées ;

e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.

Article 22
Respect de la vie privée

1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

2. Les États Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 23
Respect du domicile et de la famille

1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux ;

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi que le droit d'avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l'information et à l'éducation en matière de procréation et de planification familiale ; et à ce que les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits leur soient fournis ;

c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l'égalité avec les autres.

2. Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale ; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Les États Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.

3. Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États Parties s'engagent à fournir

aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d'informations et de services, dont des services d'accompagnement.

4. Les États Parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents.

5. Les États Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.

Article 24 **Éducation**

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;

b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire ;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire ;

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;

e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.

3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :

a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat ;

b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes ;

c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

Article 25
Santé

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :

a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires ;

b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées ;

c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural ;

d) Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées ; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées ;

e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie ;

f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap.

Article 26
Adaptation et réadaptation

1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum

d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :

a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun ;

b) Facilitent la participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.

2. Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et de réadaptation.

3. Les États Parties favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de technologies d'aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l'adaptation et la réadaptation.

Article 27 **Travail et emploi**

1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :

a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l'emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi, le maintien dans l'emploi, l'avancement et les conditions de sécurité et d'hygiène au travail ;

b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l'égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l'égalité des chances et l'égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs ;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l'égalité avec les autres ;

d) Permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général ;

e) Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi ;

f) Promouvoir les possibilités d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit d'entreprise, l'organisation de coopératives et la création d'entreprise ;

g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public ;

h) Favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres mesures ;

i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées ;

j) Favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience professionnelle sur le marché du travail général ;

k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes handicapées.

2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

Article 28

Niveau de vie adéquat et protection sociale

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :

a) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables ;

b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;

c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit ;

d) Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux ;

e) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite.

Article 29

Participation à la vie politique et à la vie publique

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent :

a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures :

i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ;

ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies ;

iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter ;

b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :

i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques ;

ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.

Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative,
aux loisirs et aux sports

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles :

a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles ;

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles ;

c) Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société.

3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et

linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.

5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour :

a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux ;

b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l'égalité avec les autres, de moyens d'entraînements, de formations et de ressources appropriés ;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques ;

d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire ;

e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d'organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.

Article 31

Statistiques et collecte des données

1. Les États Parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :

a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;

b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation des statistiques.

2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu'il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.

3. Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.

Article 32 Coopération internationale

1. Les États Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :

a) Faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible ;

b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence ;

c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques ;

d) Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.

2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'obligation dans laquelle se trouve chaque État Partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Article 33 Application et suivi au niveau national

1. Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.

2. Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes

indépendants, selon qu'il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l'application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme.

3. La société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent – est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.

Article 34 **Comité des droits des personnes handicapées**

1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé « le Comité ») qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de douze experts. Après soixante ratifications et adhésions supplémentaires à la Convention, il sera ajouté six membres au Comité, qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit membres.

3. Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnues dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Les États Parties sont invités, lorsqu'ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention.

4. Les membres du Comité sont élus par les États Parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d'experts handicapés.

5. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États Parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la Conférence des États Parties. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États Parties présents et votants.

6. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États Parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera

ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États Parties à la présente Convention.

7. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 5 du présent article.

8. L'élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le cadre d'élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.

9. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l'État Partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant.

10. Le Comité adopte son règlement intérieur.

11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention et convoque sa première réunion.

12. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 35 **Rapports des États Parties**

1. Chaque État Partie présente au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'État Partie intéressé.

2. Les États Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité.
3. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.
4. Les États Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les États Parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention.
5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l'accomplissement des obligations prévues par la présente Convention.

Article 36 **Examen des rapports**

1. Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriées et qui les transmet à l'État Partie intéressé. Cet État Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu'il juge utiles. Le Comité peut demander aux États Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la présente Convention.
2. En cas de retard important d'un État Partie dans la présentation d'un rapport, le Comité peut lui notifier qu'il sera réduit à examiner l'application de la présente Convention dans cet État Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l'État Partie intéressé à participer à cet examen. Si l'État Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les États Parties.
4. Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l'accès du public aux suggestions et recommandations d'ordre général auxquelles ils ont donné lieu.
5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s'il le juge nécessaire, les rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,

accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu'il puisse y être répondu.

Article 37

Coopération entre les États Parties et le Comité

1. Les États Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s'acquitter de leur mandat.
2. Dans ses rapports avec les États Parties, le Comité accordera toute l'attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l'application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.

Article 38

Rapports du Comité avec d'autres organismes et organes

Pour promouvoir l'application effective de la présente Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu'elle vise :

a) Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité ;

b) Dans l'accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu'il le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d'établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d'éviter les doublons et les chevauchements dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 39

Rapport du Comité

Le Comité rend compte de ses activités à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des informations reçus des États Parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États Parties.

Article 40
Conférence des États Parties

1. Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États Parties pour examiner toute question concernant l'application de la présente Convention.
2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence des États Parties sera convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ses réunions subséquentes seront convoquées par le Secrétaire général tous les deux ans ou sur décision de la Conférence des États Parties.

Article 41
Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Article 42
Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration régionale au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.

Article 43
Consentement à être lié

La présente Convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des organisations d'intégration régionale qui l'ont signée. Elle sera ouverte à l'adhésion de tout État ou organisation d'intégration régionale qui ne l'a pas signée.

Article 44
Organisations d'intégration régionale

1. Par « organisation d'intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
2. Dans la présente Convention, les références aux « États Parties » s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.

3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 47 de la présente Convention, les instruments déposés par les organisations d'intégration régionale ne sont pas comptés.

4. Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 45 **Entrée en vigueur**

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle.

Article 46 **Réserves**

1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la présente Convention ne sont pas admises.

2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

Article 47 **Amendements**

1. Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.

2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les États Parties qui l'ont accepté.

3. Si la Conférence des États Parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les États Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption.

Article 48 **Dénonciation**

Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Article 49 **Format accessible**

Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.

Article 50 **Textes faisant foi**

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

ALLEGATO 4 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate²⁹.

LEGGE 5 febbraio 1992 , n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Vigente al : 9-3-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalita'

1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa';
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 2.

Principi generali

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5](#).

²⁹ Testo della legge 104/1992 tratto da *Normativa - Il portale della legge vigente*, <https://www.normattiva.it/do/atto/export>.

Art. 2-bis.

(((Divieto di discriminazione).))

((1. E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli [articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), all'[articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), e all'[articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), nonche' di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilita' propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall'[articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'[articolo 410 del codice di procedura civile](#).

4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).)

Art. 3.

Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4.

Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'[articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295](#), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (2) (16) (19)

((1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla [legge 15 ottobre 1990, n. 295](#), sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'[articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata [legge n. 295 del 1990](#).)

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.L. 27 agosto 1993, n. 324](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 ottobre 1993, n. 423](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".

AGGIORNAMENTO (16)

Il [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le commissioni mediche di cui all'[articolo 4 della legge 5 febbraio](#)

[1992, n. 104](#), nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito".

 AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 27 agosto 1993, n. 324](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 ottobre 1993, n. 423](#), come modificato dal [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli [articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) e dall'[articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato.";

- (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. ".

 AGGIORNAMENTO (22)

Il [D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#) ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019.

 AGGIORNAMENTO (24)

Il [D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#), come modificato dalla [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la modifica di cui al comma 1-bis ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.

Art. 5.

Principi generali per i diritti della persona handicappata

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

- b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
- e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
- f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
- g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);
- h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
- i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
- l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Prevenzione e diagnosi precoce

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli [articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), e alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
- b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
- c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
- d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
- e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
- f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
- g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'[articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
- h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'[articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
- i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7.

Cura e riabilitazione

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

- a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
- b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Art. 8.

Inserimento ed integrazione sociale

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

- i) organizzazione e sostegno di comunita'-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialita' residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'[articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);
- m) organizzazione di attivita' extrascolastiche per integrare ed estendere l'attivita' educativa in continuita' ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 9.

Servizio di aiuto personale

1. Il servizio di aiuto personale, che puo' essere istituito dai comuni o dalle unita' sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, e' diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale e' integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e puo' avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
 - a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
 - b) cittadini di eta' superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attivita' volontaria;
 - c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'[articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266](#).

Art. 10.

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravita'

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle prioritaa' degli interventi di cui alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), comunita' alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravita'.

((1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare)).

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruita' dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravita', promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), societa' cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunita'-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunita' alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e successive modificazioni, e dal [decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

Art. 11.

Soggiorno all'estero per cure

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'[articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989](#), ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro e' equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed e' rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanita' di cui all'[articolo 8 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989](#), esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'[articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), con il quale sono disciplinate anche le modalita' della corresponsione di acconti alle famiglie.

Art. 12.

Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' di altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.

((5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla [legge 15 ottobre 1990, n. 295](#), effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della

formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'[articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.](#))

6. COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66.](#) (24)

7. COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66.](#) (24)

8. COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66.](#) (24)

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.L. 27 agosto 1993, n. 324](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 ottobre 1993, n. 423](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "[L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12".

AGGIORNAMENTO (22)

Il [D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#) ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (24)

Il [D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#), come modificato dalla [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), ha disposto (con l'art. 19, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore della soppressione dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 e che la modifica di cui al comma 5 ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.

Art. 13.

Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle [leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517](#), e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.

e) la sperimentazione di cui al [decreto del Presidente della](#)

[Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](#), da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con prioritá per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati ((...)). ((18))

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

AGGIORNAMENTO (18)

Il [D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#), ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite

antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 14.

Modalita' di attuazione dell'integrazione

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399](#), nel rispetto delle modalita' di coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'[articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168](#). Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il criterio della flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'[articolo 4, secondo comma, lettera l\), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](#), su proposta del consiglio di classe o di interclasse, puo' essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'[articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti gia' preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata [legge n. 341 del 1990](#). Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attivita' didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attivita' didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata [legge n. 341 del 1990](#) comprende, nei limiti

degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata [legge n. 341 del 1990](#) costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima [legge n. 341 del 1990](#).

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata [legge n. 341 del 1990](#), relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417](#), e successive modificazioni, al [decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970](#), e all'articolo 65 della [legge 20 maggio 1982, n. 270](#).

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Art. 15.

(Gruppi per l'inclusione scolastica).

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. (22)

2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica. (22)

3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (22)

((4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo' esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica inclusiva.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:

- a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;
- b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di

funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita la responsabilita' genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata

condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.))

(24)

 AGGIORNAMENTO (22)

Il [D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#) ha disposto:

- (con l'art. 19, comma 3) che "I Gruppi di lavoro di cui all'[articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#), come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° gennaio 2019";

- (con l'art. 19, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai [commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#), come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#) nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto";

- (con l'art. 19, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai [commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#), come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#) nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

 AGGIORNAMENTO (24)

Il [D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#), come modificato dalla [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "I Gruppi di lavoro di cui all'[articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#), come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° settembre 2019";

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai [commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#), come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992](#) nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 16.

Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli

insegnanti e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

((5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato)).

((5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo)).

Art. 17.

Formazione professionale

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli [articoli 3, primo comma, lettere l\) e m\)](#), e [8, primo comma, lettere g\) e h\)](#), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attivita' specifica nell'ambito delle attivita' del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacita' ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, e' inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata [legge n. 845 del 1978](#), nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima [legge n. 845 del 1978](#).

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 e' rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata [legge n. 845 del 1978](#), una quota del fondo comune di cui all'[articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e' destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Integrazione lavorativa

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del [codice civile](#);

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attivita' lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

Art. 19.

**Soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio**

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#), e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Art. 20.

Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.

((2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.))

Art. 21.

Precedenza nell'assegnazione di sede

1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e

terza della tabella A annessa alla [legge 10 agosto 1950, n. 648](#), assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 22.

Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non e' richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 23.

Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attivita' sportive,
turistiche e ricreative

1. L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanita' con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilita' e la fruibilita' delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita' degli impianti ai sensi del [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#), di attuazione della [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), e all'effettiva possibilita' di accesso al mare delle persone handicappate. ((5))

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita' degli impianti ai sensi del citato [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#).

5. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' di cui all'[articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217](#), o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.L. 21 ottobre 1996, n. 535](#), convertito con modificazioni dalla [L. 23 dicembre 1996, n. 647](#), ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che

"Le disposizioni di cui all'[articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995".

Art. 24.

Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), e successive modificazioni, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla [legge 30 marzo 1971, n. 118](#), e successive modificazioni, al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#), alla citata [legge n. 13 del 1989](#), e successive modificazioni, e al citato [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#).

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle [leggi 10 giugno 1939, n. 1089](#), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata [legge n. 13 del 1989](#) non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164](#), nei limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli [articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilita' e di abitabilita' per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine puo' richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di

finanziamento di cui all'[articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che da' atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilita' e di abitabilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' o l'abitabilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'[articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata [legge n. 41 del 1986](#), dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata [legge n. 41 del 1986](#) sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalita' di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento e' destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata [legge n. 118 del 1971, all'articolo 2](#) del citato regolamento approvato con [decreto del](#)

[Presidente della Repubblica n. 384 del 1978](#), alla citata [legge n. 13 del 1989](#), e successive modificazioni, e al citato [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 25.

Accesso alla informazione
e alla comunicazione

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonche' mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Art. 26.

Mobilita' e trasporti collettivi

1. Le regioni disciplinano le modalita' con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilita' di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalita' di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilita' delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#). I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi gia' istituiti. I piani di mobilita' delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e' destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle

strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalita' della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Art. 27.

Trasporti individuali

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacita' motorie permanenti, le unita' sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al [comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97](#), sono sopresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacita' motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata [legge n. 97 del 1986](#), e' inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393](#), come sostituito dall'[articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111](#), e' integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unita' sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanita', che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

Art. 28.

Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#), che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, e' valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

Art. 29.

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere piu' agevole l'esercizio del diritto di voto, le unita' sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilita' di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'[articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15](#).
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Art. 30.

Partecipazione

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 31.

Riserva di alloggi

1. All'[articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui

componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedita capacita' motorie".

2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)).
4. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)).

Art. 32.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 LUGLIO 1994, N. 473](#)))

Art. 33.

Agevolazioni

1. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151](#).

((2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.))

((3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilita' in situazione di gravita', che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'[articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76](#), convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta', il diritto e' riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilita' in situazione di gravita'. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilita' in situazione di gravita', il diritto puo' essere riconosciuto, su richiesta, a piu' soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone con disabilita' in situazione di gravita', a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'[articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76](#), o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilita' in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni

di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.))

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

((4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli [articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato [decreto legislativo n. 151 del 2001](#).))

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

((6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorita' nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'[articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81](#) o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni piu' favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.))

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'.(11)

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'[articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni)).

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.L. 27 agosto 1993, n. 324](#), convertito con modificazioni dalla

[L. 27 ottobre 1993, n. 423](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che "Al [comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensile' devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito".

 AGGIORNAMENTO (3)

La [L. 24 dicembre 1993, n. 537](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 38) che "I tre giorni di permesso mensili di cui all'[articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), come sostituito dal comma 37 del presente articolo".

 AGGIORNAMENTO (11)

La [L. 8 marzo 2000, n. 53](#), ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'[articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente."

 AGGIORNAMENTO (12a)

Il [D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Le assenze previste dall'[articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie."

 AGGIORNAMENTO 15

La [L. 8 marzo 2000, n. 53](#), come modificata dalla [L. 4 novembre 2010, n. 183](#), ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'[articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

 AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 23 settembre 2016, n. 213 (in G.U. 1^a s.s. 28/09/2016 n. 39) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'[art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'[art. 24, comma 1, lettera a\), della legge 4 novembre 2010, n. 183](#) (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di

ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado."

AGGIORNAMENTO (26)

Il [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'[articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020".

AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dal [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'[articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".

Art. 34.

Protesi e ausili tecnici

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al [terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

Art. 35.

Ricovero del minore handicappato

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#).

Art. 36.

Aggravamento delle sanzioni penali

((1. Quando i reati di cui all'[articolo 527 del codice penale](#), i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del

codice penale, nonche' i reati di cui alla [legge 20 febbraio 1958, n. 75](#), sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'))).

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche' dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Art. 37.

Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalita' di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Art. 38.

Convenzioni

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreche' siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunita'-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessita' dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Art. 39.

Compiti delle regioni

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'[articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e suc-

cessive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere (**(, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,))**, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), le modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attivita' di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le universita' e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita' organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attivita' di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalita' di intervento nel campo delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalita' del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni medesime.

((1-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e

familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

1-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilita' permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o piu' funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalita' di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia)).

Art. 40.

Compiti dei comuni

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#) dando prioritari agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata [legge n. 142 del 1990](#) disciplinano le modalita' di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Art. 41.

Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

1. Il ((**Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', coordina**)) l'attivita' delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati

previo concerto con il **((Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'))**. Il concerto con il **((Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'))** e' obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato e' composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, nonche' dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato e' convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8](#);

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli [articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476](#), che svolgano attivita' di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (1)

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. **((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'))**, ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonche' sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione e' presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno

dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione e' presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.(5)

 AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1a s. s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziche' "e' composto da".

 AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373](#) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'[art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)".

Art. 41-bis.

(Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.)

1. ((**Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'**)), sentita la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attivita' nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter.

((**Progetti sperimentali.**))

((1. **Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.**

2. **Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), definisce i criteri e le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la ripartizione**

dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo)). ((8))

AGGIORNAMENTO (8)

La [L. 21 maggio 1998, n. 162](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'[articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 42.

Copertura finanziaria

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalita' di cui al comma 2 puo' essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all'[articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonche' a situazioni di grave arrettratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando prioritita' agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravita' e agli interventi per la prevenzyone.
5. Per le finalita' previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalita':
 - a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
 - b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
 - c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei

minori ricoverati di cui all'articolo 12;
 d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
 e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le universita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
 f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle universita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
 g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
 h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
 i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
 l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
 m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
 n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
 o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
 p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
 q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

Abrogazioni

1. L'articolo 230 del testo unico approvato con [regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415](#) del regolamento approvato con [regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297](#) ed i [commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118](#), sono abrogati.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO 5 – Disabili³⁰.

DISABILI	
N O R M A	<p>Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006: viene usato il concetto di “Persona con Disabilità”.</p> <p>Questa Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.</p> <p>Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.</p>
A V E N T I D I R I T T O	<p>L’art. 3 della Legge 104/1992:</p> <p>1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.</p> <p>2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.</p> <p>3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.</p> <p>4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.</p>
B E N E F I C I F I S C A L I	<p>FIGLI A CARICO</p> <p>Per ogni figlio con disabilità fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni; - 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni. <p>Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.</p> <p>Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.</p> <p>Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.</p>

³⁰ Tabella elaborata dal Dott. Dario Detti - Ufficio difesa civica.

B
E
N
E
F
I
C
I

F
I
S
C
A
L
I

VEICOLI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate anziché al 22%, aventi cilindrata fino a:
 - centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
 - centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
 - di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico
- esenzione dal bollo auto. L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

1. non vedenti (Legge 138/2001);
2. sorde (Legge 381/1970);
3. con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (disabilità grave, Legge 104/1992);
4. con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (disabilità grave, Legge 104/1992);
5. con ridotte o impedito capacità motorie. Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Requisito medico legale richiesto		
REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
<ul style="list-style-type: none"> • invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) • non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) 	contrassegno invalidi	invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/sordità
ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)	benefici per veicoli con adattamento	handicap
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	sordità

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

**B
E
N
E
F
I
C
I

F
I
S
C
A
L
I**

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

1. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici. Possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
 - il trasporto in ambulanza della persona con disabilità (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
 - il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla *Onlus*, o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità
 - l'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione
 - l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)
 - l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
 - l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche
 - i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
2. Oltre alla detrazione Irpef del 19% si applica l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici.
3. Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
Esempi: servoscala e altri mezzi simili, che permettono il superamento di barriere architettoniche, protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità

B E N E F I C I F I S C A L I	<p>non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>4. detrazione Irpef del 19% delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti.</p> <p>5. detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.</p> <p>SPESE SANITARIE</p> <p>Deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali) e di assistenza specifica.</p> <p>Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assistenza infermieristica e riabilitativa - le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona) - le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale. <p>Non sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogo (che non può essere considerato un professionista sanitario) - le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta - le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell'apprendimento. <p>ASSISTENZA PERSONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare - detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B E N E F I C I F I S C A L I	<p>POLIZZE ASSICURATIVE</p> <p>In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.</p> <p>L'importo complessivamente detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 530 euro che dal 2016 è stato elevato a 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave che coprono il rischio di morte per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente - 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. <p>L'IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI</p> <p>Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione.</p> <p>La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992.</p> <p>In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.</p>
P E N S I O N I P R E V I D E N Z I A L I	<p>DESTINATARI</p> <p>Lavoratori che nel corso della loro carriera divengano parzialmente invalidi o non siano più in grado di svolgere proficuamente l'attività lavorativa.</p> <p>ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ</p> <p>L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.</p> <p>Spetta ai lavoratori dipendenti (esclusa buona parte dei dipendenti pubblici), autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), ai lavoratori iscritti ad alcuni fondi pensione.</p> <p>È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In questo caso non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa, quindi può rappresentare un'utile integrazione del reddito, ad esempio, per coloro che hanno scelto un'occupazione part-time.</p> <p>L'assegno è solitamente rinnovabile ogni tre anni e dopo tre conferme, viene stabilizzato.</p> <p>LA PENSIONE DI INABILITÀ ORDINARIA</p> <p>La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.</p> <p>È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.</p> <p>Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi.</p>

<p>P E N S I O N I P R E V I D E N Z I A L I</p>	<p>L'erogazione di questa pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con l'iscrizione agli albi professionali.</p> <p>ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA</p> <p>I lavoratori invalidi, a cui è stata riconosciuta l'inabilità lavorativa, possono richiedere anche l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa (circa 540 euro) nel caso si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.</p> <p>Non è da confondere con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili: spetta solo ai lavoratori invalidi a cui sia stata riconosciuta l'inabilità lavorativa di cui si parla nei precedenti paragrafi.</p> <p>L'assegno è concesso a domanda dell'interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità.</p> <p>I requisiti: avere un'infermità fisica o mentale che determini una invalidità tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; inoltre, è richiesta un'anzianità contributiva pari a 5 anni, anche non continuativi, dei quali almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti alla domanda di pensione.</p> <p>L'assegno, diversamente dalla pensione di inabilità lavorativa, non è reversibile cioè non viene corrisposto ai superstiti.</p> <p>L'assegno non viene riconosciuto durante i periodi di ricovero a carico dello Stato o di amministrazioni pubbliche.</p> <p>L'assegno viene ridotto nel caso i beneficiari fruiscano di prestazione analoga da parte di altri enti previdenziali.</p> <p>L'assegno è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa corrisposto dall'INAIL.</p> <p>L'assegno può essere compatibile con l'indennità di accompagnamento (invalidità civili) se non deriva dalla stessa infermità che ha dato luogo al riconoscimento della pensione di inabilità.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**A
G
E
V
O
L
A
Z
I
O
N
I

L
A
V
O
R
A
T
I
V
E**

PERMESSI LAVORATIVI

I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

Consistono in permessi di tre giorni al mese (possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore) o, in alternativa, di due ore al giorno (se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, altrimenti 1 ora al giorno) e sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.

Non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell'handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992).

La domanda di concessione dei permessi va rivolta all'azienda (o amministrazione) e all'INPS usando i specifici moduli disponibili sul sito dell'INPS (sezione "Moduli"), e allegando il verbale di handicap grave.

CONGEDI PER CURE

I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui di congedo per cure connesse alla propria infermità riconosciuta (Legge 118/1971, Decreto legislativo 509/1988).

Requisiti: percentuale minima di invalidità, fissata al 50%. È necessario inoltre sia certificata la necessità di cure e che tali cure siano correlate all'infermità (affezione, patologia, o menomazione) invalidante già accertata, quale – ad esempio – una patologia oncologica.

I congedi per cure sono retribuiti rientrando nella "categoria" di assenza per la malattia (2110, Codice Civile).

L'articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto "periodo di comporto" individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. All'autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Le assenze per congedi per cure non vanno computati nel periodo di comporto.

AGEVOLAZIONI PER I FAMIGLIARI E CAREGIVER

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa:

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore
- Prolungamento del congedo parentale (i giorni fruiti a titolo di congedo ordinario e di prolungamento non possono superare in totale i tre anni da godere entro il dodicesimo anno di vita del bambino).
- Permessi orari retribuiti (2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a sei, altrimenti un'ora al giorno).

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità con età compresa tra i tre e i dodici anni possono beneficiare in alternativa:

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore
- Prolungamento del congedo parentale (i giorni fruiti a titolo di congedo ordinario e di prolungamento non possono superare in totale i tre anni da godere entro il dodicesimo anno di vita del bambino).

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità con età superiore ai dodici anni possono beneficiare in alternativa:

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore

<p>A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E</p>	<p>Anche i familiari di primo e secondo grado (eccezionalmente di terzo) che assistono una persona con handicap grave hanno diritto ai permessi lavorativi di tre giorni mensili. I permessi oltre che al coniuge sono concessi ad ognuna delle parti dell'unione civile e al convivente della persona disabile in situazione di gravità. Anche in questo caso la condizione fondamentale è che la persona da assistere sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non è sufficiente la eventuale certificazione di invalidità civile anche totale.</p> <p>I permessi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.</p> <p>Una volta concessi, l'articolazione dei permessi va concordata con l'azienda o con l'amministrazione. I tre giorni di permesso possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore. In linea generale i permessi non sono concessi se la persona da assistere è ricoverata in istituto o in R.S.A. Per i ricoveri ospedalieri i permessi possono essere concessi se il reparto di ricovero rilascia una dichiarazione che è necessaria l'assistenza dei familiari.</p> <p>CONGEDI BIENNALI</p> <p>I familiari conviventi (coniuge o la parte dell'unione civile, genitori, figli, fratelli/sorelle, parenti ed affini entro il terzo grado) della persona con certificazione di handicap grave, hanno diritto, oltre ai permessi, anche ad un congedo retribuito fino a due anni, anche frazionabile (Decreto legislativo 151/2001, articolo 42).</p> <p>Questo congedo non spetta invece al diretto interessato.</p> <p>Il congedo è retribuito (indennità) e coperto da contributi figurativi.</p> <p>LAVORO NOTTURNO</p> <p>Lo svolgimento del lavoro notturno può rappresentare un sovraccarico per i familiari che assistono un familiare con una grave disabilità. L'articolo 17, Legge 5 febbraio 1999, n. 25 ha introdotto tutele a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari. Queste disposizioni indicano con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno e tra questi vi sono lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104". Per "a carico" si intende che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.</p> <p>SEDE DI LAVORO</p> <p>I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.</p> <p>Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può opporre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'effettiva assistenza del congiunto con disabilità.</p> <p>Anche per questo beneficio, come per i permessi lavorativi, non è richiesta la convivenza. L'interpretazione ormai prevalente e consolidata è che l'agevolazione riguardi le persone con handicap con connotazione di gravità, beneficiarie di tutte le agevolazioni previste dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Questa annotazione è necessaria in quanto il comma 5 non indica esplicitamente la gravità dell'handicap.</p> <p>Una disposizione particolare (articolo 21 della Legge 104/1992) riguarda e persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi". Nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E	<p>TRASFERIMENTO SEDE DI LAVORO</p> <p>I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice civile. All'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.</p> <p>MANSIONI LAVORATIVE</p> <p>Le mansioni assegnate devono essere compatibili con lo stato di salute del lavoratore: questo vale per tutti i lavoratori.</p> <p>Qualora si ritenga che non lo siano, il lavoratore (ma anche l'azienda) ha il diritto di richiedere, al medico competente, una specifica valutazione sanitaria. Il medico può stabilire l'assegnazione - anche temporanea - ad altre mansioni, compatibili con lo stato di salute, equivalenti o inferiori, pur mantenendo il proprio stipendio originale.</p> <p>PART-TIME</p> <p>La possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.</p> <p>Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche questo rappresenta un diritto che l'azienda non può rifiutare. Il lavoratore può tornare successivamente al tempo pieno quando e se le condizioni fisiche glielo permettano. Questo diritto spetta - come dice la normativa vigente - ai dipendenti pubblici e privati "per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente" (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 8). Quindi va prima chiesto l'accertamento di questa condizione all'ASL e poi va presentata formale richiesta all'azienda (o amministrazione) che non può rifiutare il passaggio a tempo parziale.</p> <p>Il lavoratore che abbia ottenuto la concessione del tempo parziale ha diritto, a richiesta, a tornare nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Una agevolazione è possibile anche per i familiari che assistono una persona (il coniuge, i figli o i genitori) con malattia oncologica: in questo caso non c'è un vero e proprio diritto alla concessione del part-time, ma viene concessa priorità.</p> <p>ASSENZE PER MALATTIA</p> <p>Può accadere che una persona affetta da patologia oncologica o onco-ematologica, per terapie contingenti o per il suo stato di salute, sia costretto ad assenze per malattia anche prolungate che sono comunque indennizzate. In linea generale il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro per un periodo che è stabilito dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo periodo (detto "periodo di comportamento") ha una durata variabile e può essere diverso a seconda del Contratto di riferimento. Alcuni CCNL - sia pubblici che privati - prevedono un periodo di comportamento superiore per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, in particolare nel caso di ricoveri ospedalieri o terapie invasive.</p> <p>Anche i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS possono usufruire dell'indennità di malattia quando costretti a sospendere, anche solo per un breve periodo, la propria attività a causa della malattia o delle terapie.</p> <p>I liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali devono, invece, riferirsi alle diverse forme di assistenza economica stabilite dalla cassa.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E	<p>VISITE FISCALI PER MALATTIA</p> <p>La condizione di malattia che limita lo svolgimento di attività lavorativa va sempre certificata dal medico curante (medico di famiglia, pronto soccorso, guardia medica, specialista) e trasmessa telematicamente all'INPS.</p> <p>Di norma è fissato un obbligo di reperibilità che è diverso per i dipendenti pubblici e per i dipendenti privati.</p> <p>È importante sapere, soprattutto per i pazienti con leucemie o patologie assimilabili, che sono riconosciute esenzioni dalla reperibilità in alcuni specifici casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una patologia grave che richieda terapie salvavita; • uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%; <p>una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici e per alcune condizioni più gravi).</p> <p>COLLOCAMENTO MIRATO</p> <p>Agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di persone con disabilità. È la cosiddetta disciplina del "collocamento mirato".</p> <p>La stessa disciplina (legge 68/1999) pone anche degli obblighi di assunzione in capo ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti in modalità variabile a seconda del numero di addetti. Per le stesse aziende sono previste agevolazioni all'assunzione, ma anche sanzioni in caso di violazione della normativa.</p> <p>I datori di lavoro privati possono assumere tramite convenzioni stipulate con i centri per l'impiego oppure con assunzioni nominative. Infine possono stipulare anche convenzioni di inserimento temporaneo con finalità formative oppure per persone con caratteristiche di difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Possono assumere le persone con chiamata nominativa o con avviamento per graduatoria.</p> <p>I datori di lavoro pubblici possono invece assumere persone con disabilità tramite avviamenti a selezione tramite graduatoria pubblicate presso i centri per l'impiego oppure con concorso pubblico gestito direttamente dall'Amministrazione. Per accedere a questi percorsi la persona deve appartenere alle cosiddette "categorie protette"; vi sono inclusi gli invalidi civili con almeno il 45% di invalidità riconosciuta che siano iscritti alle liste speciali di collocamento che siano sostanzialmente inoccupati o con occupazione molto limitata. Il primo passaggio per ottenere l'iscrizione alle liste speciali è richiedere l'accertamento della disabilità ai sensi della legge 68/1999. Poi è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego e richiedere l'iscrizione alle liste speciali di collocamento. L'iscrizione è utile sia per partecipare a concorsi pubblici, che talora prevedono una riserva per le categorie protette, sia nella autonoma ricerca di lavoro.</p>
S A L U T E	<p>ESENZIONE TICKET</p> <p>Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.</p> <p>Minori portatori di handicap per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie</p> <p>L'esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche.</p> <p>ASSISTENZA PROTESICA E AUSILI</p> <p>L'assistenza protesica è l'insieme delle prestazioni erogabili dal SSN che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazione o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.</p>

S E R V I Z I S O C I A L I	<p>ASSISTENZA A DOMICILIO</p> <p>Assume forme diverse e molto spesso prevede una partecipazione alla spesa da parte degli interessati.</p> <p>È volta a supportare la persona e la sua famiglia presso il proprio domicilio. L'assistenza domiciliare socio assistenziale è un servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.</p> <p>Al contrario, nell'assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari vengono garantite sia prestazioni socio assistenziali che sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) rivolte a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere la persona nel suo ambiente di vita.</p> <p>SOSTEGNI ECONOMICI</p> <p>Il servizio sociale è generalmente anche il primo referente per attivare, laddove previsti, sostegni diretti o indiretti, di natura economica.</p> <p>Si va dal sostegno al pagamento di rette per servizi diurni, semiresidenziali, residenziali, al sostegno alla domiciliarità, ai contributi economici per cure o prestazioni sanitarie, o per il trasporto e la mobilità, per l'accoglienza di minori, adulti e anziani ecc.</p> <p>Di norma tutti questi contributi vengono erogati a fronte di specifica domanda degli interessati.</p>
I S T R U Z I O N E	<p>La legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha introdotto una disciplina organica e completa a favore dei disabili.</p> <p>Il c.d. Testo unico sull'istruzione (D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 articoli da 312 a 325) ha predisposto i necessari strumenti per l'istruzione e l'educazione nel sistema scolastico dei soggetti disabili.</p> <p>Il successivo D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n.185 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con accertamenti collegiali le ASL verbalizzano la situazione dell'handicap dell'alunno; - Viene redatta una diagnosi funzionale trasmessa anche all'istituzione scolastica ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti; - A queste attività fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato (PEI) ad opera dei soggetti preposti quali operatori sanitari individuati dalla Asl dal personale insegnante e di sostegno della scuola, dall'operatore psicopedagogico, dai genitori; - Tali soggetti elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero di ore di sostegno. <p>L'insegnante di sostegno viene assegnato alla classe in cui è inserito un alunno disabile (un insegnante ogni 4 alunni disabili), collabora con gli insegnanti nelle attività educative e didattiche, lavora per l'autonomia dell'alunno, stimola la comunicazione personale, accompagna e assiste l'alunno negli spostamenti interni o fuori sede; nella scuola dell'obbligo partecipa alla valutazione di tutta la classe in cui opera; nella scuola media superiore valuta solo l'alunno o gli alunni disabili cui è stato assegnato.</p> <p>La Legge 104/1992 sancisce che in ogni contesto scolastico, dall'asilo fino all'università, devono essere garantite pari opportunità di inserimento, nonché facilitazioni relative agli ambienti, ai programmi, alle forme di valutazione.</p> <p>La Legge 17/1999 stabilisce che agli studenti universitari con handicap siano forniti sussidi tecnici e didattici e il supporto di un tutor, una sorta di "insegnante di sostegno", che deve interagire con i docenti e gli uffici per risolvere problemi operativi e di organizzazione degli studi.</p> <p>Gli studenti universitari con un'invalidità superiore o uguale al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.</p>

D I S A B I L I T Y C A R D D	<p>La Carta europea della disabilità, denominata <i>Disability Card</i>, è una tessera che permette l'identificazione dei soggetti con disabilità e l'accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo è quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità.</p> <p>La <i>Disability Card</i> è uno strumento messo a disposizione delle persone con disabilità per agevolarle nel conseguimento di benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei propri diritti. Permette l'accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale e in altri Paesi dell'Unione europea.</p> <p>La Carta europea della disabilità viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.</p> <p>I soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%; • invalidi civili minorenni; • cittadini con indennità di accompagnamento; • cittadini con certificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104; • ciechi civili; • sordi civili; • invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222; • invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%; • invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica; • inabili alle mansioni ai sensi della legge n. 379/1955, del D.P.R. n. 1092/1973 e del D.P.R. 171/2011, e inabili ai sensi dell'articolo 13, legge n. 274/1991 e dell'articolo 2, legge 335/1995; • cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra. <p>L'INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi.</p>
S P O R T	<p>La legge 104/1992 prevede per i portatori di handicap la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive e ricreative.</p> <p>Gli impianti sportivi devono essere accessibili e fruibili da parte delle persone handicappate.</p> <p>Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.</p>
DD II R IV TO TT OO	<p>In occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.</p> <p>Un accompagnatore di fiducia segue in cabina il cittadino handicappato impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.</p> <p>L'accompagnatore deve essere iscritto alle liste elettorali.</p> <p>Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.</p>

C O N C O R S I	<p>La persona disabile “sostiene la prova di esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi necessari” avuto riguardo alla specifica disabilità.</p> <p>La persona disabile deve specificare nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica l’ausilio necessario, avuto riguardo alla propria disabilità, così come la eventuale necessità di fruire di tempi aggiuntivi.</p> <p>L’articolo 16 della legge n. 68/99 prevede altresì che nei bandi di concorso devono essere previste speciali modalità di svolgimento della prova d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.</p> <p>Da ultimo la legge n. 114/2014, articolo 25, ha previsto che le persone con invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenute a partecipare alle prove preselettive eventualmente previste per i concorsi pubblici e l’abilitazione alle professioni.</p> <p>Le norme in questione lasciano alle pubbliche amministrazioni un margine di discrezionalità nella valutazione dei tempi aggiuntivi e degli ausili necessari a porre il disabile in condizione di parità con altri concorrenti.</p>
P A T E N T E D I G U I D A	<p>La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di una visita presso un’apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie.</p> <p>per ottenere una patente speciale è necessario innanzitutto effettuare una visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica da parte della Commissione Medica Locale da richiedersi presentando un certificato medico su apposita modulistica all’ufficio competente dell’Asl.</p> <p>Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del Cds (art. 321 e ss.) sono le seguenti: efficienza degli arti, amputazioni, minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, anchilosi invalidanti, malattie dell’apparato visivo, diminuzione della vista, diminuzione dell’udito e anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico.</p> <p>Dopo aver ottenuto il certificato di idoneità dalla Commissione (nel quale vengono indicati i dispositivi di guida che il guidatore disabile dovrà utilizzare) si può preparare l’esame teorico e poi, dopo averlo superato, l’esame di pratica con le medesime modalità d’esame delle patenti generiche. Ci si può esercitare alla guida con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà della scuola guida, purché abbia gli adattamenti previsti dalla Commissione Medica Locale. È importante ricordare che il certificato di idoneità ha una validità di 90 giorni.</p> <p>Nella prenotazione dell’esame pratico di guida è necessario consegnare alla motorizzazione civile della propria provincia il certificato medico con le prescrizioni della Commissione Medica affinché possa essere preparata la patente appropriata per il momento dell’esame. L’esame deve essere sostenuto con un veicolo adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d’uso, inoltre a fianco dell’esaminato si deve trovare una persona abilitata in funzione di istruttore</p>

ALLEGATO 6 – Invalidi civili³¹.

GLI INVALIDI CIVILI includono i seguenti status:				
	INVALIDO CIVILE	SORDO CIVILE	SORDOCIECO CIVILE	CIECO CIVILE
N O R M A T I V A	<p>Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.</p>	<p>Legge 26 maggio 1970, n. 381 “Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”.</p>	<p>Legge 24 giugno 2010, n. 107 “Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche”.</p>	<p>Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.</p>
	<p>Art. 2, comma 2: È un soggetto affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze men- tali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.</p> <p>Art. 2, comma 3: Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si consi-</p>	<p>Hanno diritto alle prestazioni economiche per i “sordi”, coloro che sono minorati sensoriali dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva o soggetti affetti da ipoacusia, che abbiano loro impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.</p>	<p>Sono le persone cui siano state distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.</p>	<p>Art. 2: Cieco totale: - coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; - coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce e del moto della mano in entrambi gli occhi e nell’occhio migliore; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.</p> <p>Art. 3: Cieco parziale o ventesimisti: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi e nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.</p>

³¹ Tabella elaborata dal Dott. Dario Detti - Ufficio difesa civica.

<p>N O R M A T I V A</p>	<p>derano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non è richiesto in questo caso il presupposto della totale inabilità.</p> <p>Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%).</p> <p>Fino al 33%: nessun riconoscimento.</p> <p>Dal 46%: iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata.</p> <p>Dal 33% al 73%: assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali.</p> <p>Dal 66%: esenzione ticket.</p> <p>Dal 74% al 100%: prestazioni economiche</p>			<p>Artt. 4, 5 e 6: Cieco ipovedente:</p> <p>- <i>ipovedenti gravi:</i> chi ha un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.</p> <p>- <i>ipovedenti medio gravi:</i> chi ha un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%.</p> <p>- <i>ipovedenti lievi:</i> chi ha un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%</p>
<p>D I R I T T I</p>	<p>In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche.</p> <p><i>Esempi:</i> assegno mensile di assistenza o assegno di invalidità; indennità di frequenza; pensione di inabilità; indennità di accompagnamento; assegno sociale.</p> <p>Sono esclusi dal diritto alle provvidenze per gli invalidi civili coloro che siano invalidi di guerra, di lavoro (lavoratori privati), di servizio (lavoratori pubblici). Per cause di lavoro l'ente di riferimento è l'I.N.A.I.L.</p>	<p>In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche.</p> <p><i>Esempi:</i> indennità di comunicazione, pensione ai sordi, assegno sociale.</p>	<p>Le persone affette da sordocità percepiscono:</p> <p>In forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile;</p> <p>In forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'I.N.P.S.</p>	<p>In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche.</p> <p><i>Esempi:</i> assegno vitalizio, indennità speciale, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento.</p>

<p>P R E S T A Z I O N I</p>	<p>Assegno di assistenza o assegno di invalidità. È regolato dall'art. 1, comma 35 della Legge 247/2007. Spetta agli invalidi civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età compresa fra il 18° e il 66° anno di età e 11 mesi; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; • abbia una riduzione della capacità lavorativa (invalidità) dal 74% al 99%; • non svolge attività lavorativa; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. <p>Non è cumulabile con qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per cause di guerra, di lavoro o di servizio e con prestazioni I.N.A.I.L.</p> <p>È cumulabile con la pensione anticipata di vecchiaia.</p> <p>Dopo i 66 anni 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.</p>	<p>Indennità di comunicazione. È introdotta dall'art. 4 della Legge 508/1988. Spetta ai minorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualunque età; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • nessun limite di reddito; • sordità civile; • erogata per 12 mensilità 		<p>Indennità speciale per ciechi parziali. È introdotta dall'art. 3 della Legge 508/1988. Spetta ai minorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualunque età; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • nessun limite di reddito; • cecità parziale: ventesimisti; • erogata per 12 mensilità <p>È cumulabile con la pensione di inabilità per ciechi parziali.</p>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R E S T A Z I O N I	<p>Pensione di inabilità. È regolato dall'art. 12 della Legge 118/1971.</p> <p>Spetta agli invalidi civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età compresa fra il 18° e il 66° anno di età e 11 mesi; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno; • abbia invalidità al 100%; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. <p>Dopo i 66 anni e 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.</p>	<p>Pensione ai sordomuti.</p> <p>L'art. 1 della Legge 26 giugno 1970, n. 381 prevede a favore dei sordomuti il diritto all'assegno di assistenza che dal 1 luglio 1980 è stato trasformato in pensione non reversibile.</p> <p>Spetta ai sordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età superiore ai 18 anni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • con un certo reddito determinato ogni anno (fa cumulo con i redditi del coniuge); • ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 db nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz; • Erogata per 13 mensilità. <p>Dopo i 66 anni e 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.</p>		<p>Pensione di inabilità ai ciechi parziali e assoluti.</p> <p>Prevista dalla Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".</p> <p>Spetta ai ciechi parziali o assoluti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età superiore ai 18 anni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • con un certo reddito determinato ogni anno. <p>Non è cumulabile con l'assegno sociale.</p> <p>Per i ciechi assoluti è cumulabile con l'indennità di accompagnamento</p>
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>P R E S T I T A Z I O N I</p>	<p>Indennità di accompagnamento. È regolato dalla Legge 508/1988. Spetta agli invalidi civili al 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualsiasi età, anche minorenni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani; • non ci sono limiti di reddito. <p>Viene erogata per 12 mensilità</p>			<p>Assegno vitalizio per ciechi parziali. È stato introdotto con la Legge 9 agosto 1954, n. 632. Spetta ai ciechi parziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiori di 18 anni di età; • che siano inabili a proficuo lavoro; • sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; <p>Corrisposto per 12 mensilità.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R E S T A Z I O N I	<p>Indennità di frequenza. È regolata dalla Legge 289/1990. Spetta agli invalidi civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minori di anni 18; • che hanno la cittadinanza/residenza italiana oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 db nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz; • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e grado; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. <p>Indennità mensile che spetta solo per i periodi di frequenza dei corsi.</p> <p>È incompatibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con qualsiasi forma di ricovero; ▪ con l'indennità di comunicazione; ▪ con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali; ▪ con l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili parziali; ▪ con l'indennità di accompagnamento, di cui i minori siano titolari o alle quali abbiano titolo in quanto invalidi civili non autosufficienti o non deambulanti. 			<p>Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. È regolato dalla legge 28 marzo 1968, n. 406.</p> <p>Per i maggiorenni è cumulabile con la pensione di inabilità.</p> <p>Spetta ai ciechi assoluti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualsiasi età; • non è richiesto un requisito reddituale; • corrisposto per 12 mensilità
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATO 7 – Servizi, strutture e attività rivolte alla persona con disabilità.

SERVIZI, STRUTTURE E ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA PERSONA CON DISABILITÀ³²

Servizi Residenziali

STRUTTURA	GESTORE	DESTINATARI
Comunità Protetta “Abri Ouvert”	Indaco società cooperativa sociale	Persone con disabilità psico-fisica certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tra 18 ai 65 anni di età, che necessitano di soluzioni alloggiative protette e di accoglienza continuative.
Comunità Protetta “La Maison à Câlins”	Indaco società cooperativa sociale	Destinatari Persone adulte (età 18-65 anni) con disabilità psico-fisica, di livello grave e medio grave anche non autosufficienti nelle funzioni di base, con certificazione ai sensi dell’art 3 legge 104 del 1992, per le quali è necessario prevedere un distacco dalla famiglia a causa del progressivo invecchiamento delle figure genitoriali o per mancanza nucleo familiare.
Gruppo Appartamento “Il Sicomoro”	Indaco società cooperativa sociale	Persone adulte con disabilità psico-fisica con sufficiente autonomia nella gestione quotidiana, ma con necessità di supporto educativo per le quali è necessario prevedere un distacco dalla famiglia di origine a causa del progressivo invecchiamento delle figure genitoriali o per mancanza del nucleo familiare o per difficoltà insorte nell’accudimento del congiunto con disabilità. I destinatari devono essere certificati ai sensi della legge 104/1992 (artt. 3 e 4).

³² Tabella elaborata sulla base dei dati tratti dalla Mappatura UVMDi - Regione autonoma Valle d’Aosta e aggiornata dai dati forniti dall’Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità (UVMDi).

Servizi semi-residenziali a ciclo diurno

STRUTTURA	GESTORE	DESTINATARI
Centro Educativo Assistenziale di Aosta	Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali	Persone con disabilità psico-fisica certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Centro Educativo Assistenziale di Gressan	Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali	Persone con disabilità psico-fisica certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Centro Educativo Assistenziale di Châtillon	Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali	Persone con disabilità psico-fisica certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Centro Educativo Assistenziale di Hône	Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali	Persone con disabilità psico-fisica certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Centro Diurno di Saint-Vincent	Cooperativa Sociale Nella	Disabili psico-fisici medio-gravi di età superiore ai 18 anni.
Centro Agricolo "Ollignan"	Fondazione Sistema Ollignan <i>Onlus</i>	Disabili Psicici, intellettivi, sensoriali con residue capacità lavorative e produttive, di età tra i 18 e 65 anni, certificati ai sensi dell'art 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il centro agricolo offre percorsi individualizzati per gli studenti inseriti a scuola qualora il PEI scolastico lo preveda.
Centro diurno "Myosotis"	La Sorgente società cooperativa sociale	Persone con disturbo pervasivo dello sviluppo ovvero dello spettro autistico dai 14 anni fino ai 65 anni di età (massimo 40 anni al momento dell'iscrizione), certificati ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Centro diurno "Orchidea"	La Sorgente società cooperativa sociale	Persone con disabilità psicofisica fino a 65 anni di età certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Centro diurno "Le Mirage"	CODEAL (Consorzio di Cooperative) Esecutori: Cooperativa Leone Rosso e Coop. Le Soleil	Persone con disabilità cognitiva e/o psicofisica di grado medio-grave dai 18 ai 64 anni

Altre tipologie di servizi

STRUTTURA	GESTORE	DESTINATARI
Centro per il Diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati	Centro per il Diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati	Persone con disabilità in possesso di certificazione di invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% o di invalidità del lavoro di almeno il 33% e/o in carico ai servizi socio-sanitari.
Servizio integrativo di accompagnamento, integrazione e assistenza	Indaco società cooperativa sociale e Noi e gli Altri società cooperativa sociale	Persone maggiorenni o minorenni, residenti sul territorio valdostano con disabilità psichica, fisica e sensoriale certificata ai sensi della legge 104/1992 con precedenza per certificazione di handicap in situazione di gravità.
Cooperativa Sociale "Mont-Fallère"	Cooperativa di tipo B Associata al Consorzio Trait d'Union	Persone con disabilità psico-fisica adulti dai 18 anni con invalidità superiore al 46%, persone in carico ai servizi sociali con disagio sociale, richiedenti asilo politico.
Cooperativa Sociale TANDEM a.r.l. (Responsabilità limitata)	Cooperativa di tipo B soci Consorzio Trait d'Union	Persone con disabilità psico-fisica adulti dai 18 anni con invalidità superiore al 46%, persone in carico ai servizi sociali con disagio sociale, richiedenti asilo.
Interventi socio-assistenziali (igiene della personale, aiuto domestico, fornitura pasti), interventi sanitari o socio-sanitari integrati.	Varie società cooperative sociali	Persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità.

Attività musicali, acquatiche, equestri, sportive

ATTIVITÀ	GESTORE	DESTINATARI
Attività didattica musicale "Suono anch'io"	SFOM - Scuola di Formazione e Orientamento Musicale di Aosta	Persone con disabilità psico-fisica con capacità residue tali da permettere lo studio di uno strumento (a partire dagli 8 anni per la maggior parte degli strumenti, 14 anni per il basso elettrico, contrabbasso e vocalità, 12 anni per organo e 7 anni per pianoforte, violino e violoncello).
Acquaticità e benessere psico-motorio per le persone con disabilità	Apnea National School SSD	Persone con disabilità psico-fisica certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Terapia Multisistemica in Acqua (TMA)	SPLASH (Società Sportiva Dilettantistica)	Soggetti (minori e adulti) con disabilità psico-fisica in particolare con disturbo dello spettro autistico, sindrome di Down e Disturbo ADHD (Disturbo da Deficit di attenzione e Iperattività). Non necessario l'accertamento ai sensi della legge 104 del 1992.
Attività sportiva natatoria	SSD Centro Nuoto Saint-Vincent	Persone maggiorenni e minorenni con disabilità fisica, psichica o psico-fisica con certificazione legge 104/1992
Attività Assistita con gli animali	A.V.R.E.S. Onlus (Associazione Valdostana Sportiva Dilettantistica Sociale per la Riabilitazione Equestre e Sportiva)	Persone con disabilità psico-fisica certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con età dai 4 ai 65 anni, in assenza di controindicazioni cliniche per lo svolgimento di tale attività

<p>Baskin (Basket inclusivo)</p>	<p>Sovrintendenza agli Studi con partenariato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Mont Emilius Basket (per utenti non iscritti a scuola) affiliata alla UISP (Unione italiana sport per tutti). L'associazione Baskin, cui fa capo l'attività, è "associazione benemerita" del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).</p>	<p>Persone normodotate e persone con disabilità psico-fisica frequentanti la scuola (dai 14 anni) o maggiorenni (iscritti all'Associazione Mont-Émilius Basket).</p>
<p>Progetto Atletica Autismo</p>	<p>ANGSA VdA</p>	<p>Persone con disturbo dello spettro autistico dai 7 anni fino a età adulta.</p>
<p>Promozione di attività sportive e ludico-motorie</p>	<p>Polisportiva École du Sport in collaborazione con ASPERT - Associazione (Sport) per Tutti - Onlus.</p>	<p>Persone minori e adulte con disabilità psico-fisica e intellettiva finalizzate all'inclusione sociale attraverso lo sport.</p>
<p>Associazione sportiva dilettantistica che si occupa di sport, attività motoria e ricreativa.</p>	<p>DISVAL Associazione Disabili Sportivi Valdostani. Iscritta alla FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) Collabora con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico)</p>	<p>Persone con disabilità psico-fisica iscritti all'Associazione.</p>

Altre tipologie di attività e progetti

ATTIVITÀ	GESTORE	DESTINATARI
Progetto di vita indipendente e inclusione nella società "Io VADO"	Coprogettazione: Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali, Terzo Settore e associazioni dei genitori	Disabili minorenni e maggiorenni.
Pronto intervento sociale e assistenza domiciliare	Insieme Onlus	Persone anziane e/o disabili adulti non autosufficienti.
Laboratori finalizzati alla produzione di prodotti alimentari e oggetti commercializzabili	Cooperativa sociale Mens@Corpore in collaborazione con ASPERT - Associazione (Sport) per Tutti - Onlus.	Persone con disabilità psico-fisica (18-64 anni).
Attività laboratoriale di Teatro integrato	I Monelli dell'Arte	Creare legami tra giovani con e senza disabilità.
Informazioni, progettazione interventi di accessibilità e iniziative per il tempo libero e turismo	Cooperativa Sociale C'era l'Acca	Persone con disabilità, famiglie, operatori turistici e amministratori.
Attività occupazionali per sperimentare competenze lavorative in ambito agricolo, di allevamento e di trasformazione materie prime (lana, latte, miele) in prodotti finiti (formaggio, oggetti in feltro...)	Associazione Onlus "La Petite Ferme du Bonheur"	Persone con disabilità psico-fisica dai 18 anni.
Creazione di opportunità lavorative e occupazionali per le persone con disabilità.	Associazione Forrestgump VdA Onlus	Persone adulte con disabilità psico-fisica dai 18 anni.

<p>Consulenza, affiancamento e presa in carico relativamente alla difesa dei diritti delle persone con disabilità motoria relativamente ad abbattimento e superamento barriere architettoniche, ausili per l'autonomia personale e per il trasporto, sostegno alla persona e alla famiglia per il reinserimento a domicilio e per la socializzazione</p>	<p>Associazione Valdostana Paraplegici - <i>Onlus</i></p>	<p>Persone con disabilità motoria.</p>
<p>Servizio volontario di trasposto</p>	<p>Volontari del Soccorso Grand-Paradis in collaborazione con Co.Di.Vda (Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta), Fondazione Comunitaria e CSV (Centro di Servizio per il Volontariato)</p>	<p>Residenti nell'Unité des Communes Grand-Paradis (Sarre, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne, Saint-Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Arvier, Valgrisenche, Avise) + Utenti città di Aosta con certificazione di invalidità civile in corso o con richiesta avviata.</p>
<p>Attività volontaria di accudimento di cani</p>	<p>Associazione Sportiva Dilettantistica. Angeli a 4 Zampe ASD</p>	<p>Tutte le persone di ogni età che amano i cani e disponibili ad occuparsene nel tempo libero (passeggiate e attività all'aria aperta)</p>
<p>Percorso di avvicinamento al cane e gestione di attività di sensibilizzazione all'animale</p>	<p>Associazione di volontariato "Partecipare Conta" in collaborazione con Associazione "Aosta Iacta Est", con il Centro cinofilo "Sheep Dog Valle d'Aosta" e ASD Soul Energy (associazione che si occupa di attività di mobilità)</p>	<p>Persone con disabilità dai 14 ai 29 anni</p>

ALLEGATO 8 – Numeri invalidità distribuite per principali disabilità³³.

	Numeri invalidità						
	Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Principali disabilità rilevate:							
ALTRA DISABILITÀ	1.562	1.495	1.445	1.393	1.346	1.287	
Apparato riproduttivo	93	86	81	78	73	64	
CARDIOCIRCOLATORIE	5.526	5.565	5.524	5.304	5.082	5.066	
CAUSA CONC.: Malattie infettive	203	193	180	175	164	148	
CAUSA CONC.: Traumi traffico	63	64	60	63	66	63	
CAUSA/CONC.: Malform.congenita	167	160	159	154	151	150	
CAUSE CONC.: A. cause violente	27	26	21	20	18	17	
CAUSE CONC.: Intervento chirurgico mutilante	45	39	46	44	40	39	
CAUSE CONC.: Traumi domestici	14	13	11	12	10	10	
DISABILITÀ ARTI INFERIORI	375	355	343	331	313	285	
DISABILITÀ ARTI SUPERIORI	208	201	195	188	177	161	
DISABILITÀ CARDIO VASCOLARE	462	424	401	386	367	333	
DISABILITÀ NEUROLOGICA	209	197	190	180	172	156	
DISABILITÀ PSICHICA	289	269	262	252	233	184	
DISABILITÀ RESPIRATORIA	160	153	147	143	137	131	
DISABILITÀ SENSORIALE VISIVA	203	191	185	181	176	164	
Dermatologiche	73	73	64	63	60	58	
FISICHE: Limit. funz.le movimento arti	7.646	7.748	7.664	7.517	7.325	7.392	
FISICHE: Perdita anatomica arti	68	69	66	59	59	60	
Immunitarie	205	222	215	213	238	241	
MALATT. GHIAND. ENDOC. E DISMETT.	109	103	98	96	92	84	
MALATTIA SIS. EMOPOIETT. IMMUN.	34	34	34	32	31	29	
Metaboliche	3.590	3.591	3.611	3.508	3.339	3.308	
NEUROLOGICHE	2.373	2.363	2.331	2.284	2.190	2.247	
Nefrologiche	660	676	670	645	631	662	
Neoplastiche	2.219	2.235	2.259	2.273	2.242	2.241	
PAT. APPARAT. DIG. E GHIAN. ANN.	267	249	236	223	215	201	
PAT. APPARATO UROGENITALE	361	344	330	320	297	262	
PAT. OSTEO-ARTRO-MUSCOLARE	1.372	1.400	1.448	1.477	1.313	1.157	
PATOLOGIA DERMATOLOGICA	26	24	24	22	21	21	
PATOLOGIA NEOPLASTICA	43	39	36	36	34	32	
PATOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA	189	181	175	168	162	148	
Psichiche intellettiva	675	675	688	712	703	694	
Psichiche mentali	3.225	3.249	3.188	3.065	2.992	2.986	
RESPIRATORIE	1.196	1.200	1.193	1.166	1.111	1.097	
Sensoriali: Linguaggio	42	35	28	26	25	24	
Sensoriali: Udito	2.019	2.059	2.057	2.003	1.895	1.904	
Sensoriali: Vista	1.329	1.357	1.324	1.273	1.228	1.221	
Sistemiche	2.060	2.276	2.357	2.356	2.428	2.690	
TOTALI	39.387	39.633	39.346	38.441	37.156	37.017	

³³ Tabella realizzata sulla base dei dati forniti dalla Struttura Invalidità civile, disabilità e tutele dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

ALLEGATO 9 – Persone accertate con handicap in Valle d’Aosta³⁴.

Distretto I (distretti sanitari nn. 1 e 2)

Unité des Communes	Fascia Età ISTAT	Numero persone accertate					
		2022					
		Handicappato			Handicappato grave		
	F	M	Totale	F	M	Totale	
VALDIGNE-MONT-BLANC	5-9			0	1	1	2
	10-14		3	3	1	5	6
	15-19	3	1	4	3	5	8
	20-24		2	2		2	2
	25-29			0		1	1
	30-34	3	1	4	1		1
	35-39	1	2	3			0
	40-44	1	2	3	1	1	2
	45-49	2	2	4	3	1	4
	50-54	4	6	10	2	1	3
	55-59	8	8	16	2	3	5
	60-64	5	11	16	3	3	6
	65-69	5	10	15	6	1	7
	70-74	3	3	6	5	3	8
	75-79	1	5	6	4	5	9
	80-84	2	2	4	6	5	11
≥85	12	4	16	22	10	32	
GRAND-PARADIS	1-4			0	1	4	5
	5-9		3	3	5	9	14
	10-14	1	1	2	5	14	19
	15-19	2	2	4	6	6	12
	20-24		4	4	2	3	5
	25-29	3	1	4	3	2	5
	30-34	3	6	9	5	3	8
	35-39	4	5	9		1	1
	40-44	4	2	6	1	1	2
	45-49	5	14	19	5	5	10
	50-54	17	13	30	10	7	17
	55-59	18	15	33	9		9
	60-64	11	23	34	5	4	9
	65-69	11	9	20	7	7	14
	70-74	8	10	18	7	5	12
	75-79	12	10	22	13	10	23
80-84	14	14	28	29	7	36	
≥85	16	7	23	52	18	70	

³⁴ Tabella realizzata sulla base dei dati forniti dalla Struttura Invalidità civile, disabilità e tutele dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Unité des Communes		Numero persone accertate					
		2022					
		Handicappato			Handicappato grave		
Fascia Età ISTAT	F	M	Totale	F	M	Totale	
GRAND-COMBIN	1-4	1		1	1	1	2
	5-9			0	2	5	7
	10-14		1	1	6	1	7
	15-19	1	1	2	4	2	6
	20-24	2	2	4		1	1
	25-29	1		1	1		1
	30-34	1	3	4	2		2
	35-39	2	1	3	1		1
	40-44		2	2			0
	45-49	1	2	3	1	1	2
	50-54	8	5	13	3	1	4
	55-59	1	8	9	3	2	5
	60-64	2	7	9	2	2	4
	65-69	4	5	9	1	1	2
	70-74	3	5	8	5	5	10
	75-79	3	7	10	5	1	6
	80-84	6	4	10	9	7	16
>=85	7	4	11	18	6	24	
MONT-ÉMILIUS	0-0			0	1		1
	1-4			0		2	2
	5-9	4	2	6	3	12	15
	10-14	2	8	10	14	18	32
	15-19	5	11	16	9	13	22
	20-24	5	11	16	3	3	6
	25-29	3	4	7	1		1
	30-34	3	8	11	3	5	8
	35-39	4	9	13	5	3	8
	40-44	11	13	24	4	3	7
	45-49	15	17	32	12	3	15
	50-54	18	28	46	13	7	20
	55-59	21	27	48	9	3	12
	60-64	22	31	53	11	11	22
	65-69	17	24	41	9	6	15
	70-74	11	21	32	7	16	23
	75-79	6	13	19	20	12	32
80-84	24	11	35	40	17	57	
>=85	31	6	37	71	16	87	

		Numero persone accertate					
		2022					
		Handicappato			Handicappato grave		
Unité des Communes	Fascia Età ISTAT	F	M	Totale	F	M	Totale
CITTA' DI AOSTA	1-4		1	1	3	6	9
	5-9	4	6	10	11	19	30
	10-14	6	14	20	12	30	42
	15-19	6	12	18	13	17	30
	20-24	6	6	12	6	14	20
	25-29	5	6	11	5	3	8
	30-34	13	9	22	9	7	16
	35-39	10	14	24	9	9	18
	40-44	17	24	41	2	8	10
	45-49	32	28	60	15	6	21
	50-54	41	41	82	14	12	26
	55-59	54	51	105	14	16	30
	60-64	51	54	105	23	16	39
	65-69	31	33	64	21	21	42
	70-74	34	48	82	26	26	52
	75-79	34	26	60	47	21	68
	80-84	37	19	56	71	38	109
>=85	78	28	106	184	64	248	
TOTALI DISTRETTO N. I (1+2)		883	922	1.805	1.009	672	1.681

Distretto II (distretti sanitari nn. 3 e 4)

Unité des Communes	Fascia Età ISTAT	Numero persone accertate					
		2022					
		Handicappato			Handicappato grave		
	F	M	Totale	F	M	Totale	
MONT-CERVIN	0-0			0		1	1
	1-4			0	2	2	4
	5-9		3	3	1	5	6
	10-14	4	4	8	7	6	13
	15-19	6	1	7	3	4	7
	20-24	2	6	8	6	6	12
	25-29	2	6	8	4	3	7
	30-34	5	2	7	5		5
	35-39	5	4	9	1	2	3
	40-44	7	14	21	5	4	9
	45-49	13	14	27	3	2	5
	50-54	13	11	24	9	8	17
	55-59	22	29	51	10	11	21
	60-64	16	15	31	8	7	15
	65-69	15	20	35	12	6	18
	70-74	15	12	27	3	11	14
	75-79	12	5	17	11	10	21
	80-84	21	8	29	32	14	46
>=85	27	12	39	65	19	84	
EVANÇON	1-4			0	2	3	5
	5-9	1	2	3	3	5	8
	10-14	1	2	3	2	4	6
	15-19		1	1	4	10	14
	20-24	3	3	6	2	3	5
	25-29	3	4	7		2	2
	30-34	4	2	6		2	2
	35-39	6	4	10	1	3	4
	40-44	5	12	17	2	3	5
	45-49	10	10	20	8	3	11
	50-54	12	12	24	2	7	9
	55-59	19	16	35	5	7	12
	60-64	11	19	30	8	6	14
	65-69	9	10	19	3	7	10
	70-74	12	9	21	2	6	8
	75-79	12	10	22	15	6	21
	80-84	13	7	20	25	13	38
	>=85	24	6	30	46	13	59

Unité des Communes		Numero persone accertate					
		2022					
		Handicappato			Handicappato grave		
Fascia Età ISTAT	F	M	Totale	F	M	Totale	
MONT-ROSE	1-4			0	2		2
	5-9		2	2	3	6	9
	10-14	2	2	4	2	7	9
	15-19	2	1	3	5	1	6
	20-24	3	4	7	1	1	2
	25-29	1	4	5	1		1
	30-34	2	6	8	3	1	4
	35-39	1	6	7	3	1	4
	40-44	4	3	7		6	6
	45-49	6	6	12	4	3	7
	50-54	14	13	27	7	3	10
	55-59	15	11	26	3	5	8
	60-64	15	14	29	2	6	8
	65-69	4	10	14	4	5	9
	70-74	8	10	18	7	6	13
	75-79	5	9	14	7	5	12
	80-84	20	7	27	18	9	27
	>=85	21	5	26	37	11	48
WALSER	1-4			0	1		1
	5-9			0		1	1
	10-14			0	2		2
	20-24			0			0
	25-29		1	1		2	2
	35-39		1	1		1	1
	40-44		1	1			0
	45-49	1	1	2	1		1
	50-54		1	1	1		1
	55-59	3	3	6			0
	60-64	1	2	3	1	1	2
	65-69		4	4		1	1
	70-74		3	3		1	1
	75-79	1		1	4	1	5
	80-84	1	4	5	1		1
>=85	2		2	6	6	12	
TOTALI DISTRETTO N. II (3+4)		462	429	891	443	314	757

**Totale persone accertate con handicap in Valle d'Aosta
al 31 dicembre 2022**

	Numero persone accertate					
	2022					
	Handicappato			Handicappato grave		
	F	M	Totale	F	M	Totale
TOTALI DISTRETTO N. I (1+2)	883	922	1.805	1.009	672	1.681
TOTALI DISTRETTO N. II (3+4)	462	429	891	443	314	757
TOTALE VALLE D'AOSTA	1.345	1.351	2.696	1.452	986	3.876

ALLEGATO 10 – Sportelli sociali in Valle d’Aosta³⁵.

SPORTELLO SOCIALE	COMUNI AFFERENTI	ORARIO DI APERTURA	INDIRIZZI MAIL	NUMERO VERDE
<p>Sportello Sociale di Morgex c/o Poliambulatorio di Morgex Viale del Convento, 2 11017 - MORGEX</p>	<p>Courmayeur La Salle La Thuile Morgex Pré-Saint-Didier</p>	<p>Martedì (14:00-16:30) Giovedì (09:00-14:00) Venerdì (09:00-13:30)</p>	<p>morgex@sportellosociale.vda.it</p>	<p>0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)</p>
<p>Sportello Sociale di Villeneuve c/o Consultorio di Villeneuve Via Pierino Chanoux, 37 11018 - VILLENEUVE</p>	<p>Arvier Avisè Aymavilles Cogne Introd Rhêmes-Notre-Dame Rhêmes-Saint-Georges Saint-Nicolas Saint-Pierre Sarre Valgrisenche Valsavarenche Villeneuve</p>	<p>Lunedì (09:00-12:00) Martedì (09:00-12:00) Mercoledì (09:00-12:00) (13:30-15:00) Giovedì (13:30-15:00)</p>	<p>villeneuve@sportellosociale.vda.it</p>	<p>0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)</p>
<p>Sportello Sociale di Quart c/o Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis Loc. Champeille, 8 11020 - QUART</p>	<p>Brissogne Charvensod Fénis Gressan Jovençon Nus Pollein Quart Saint-Christophe Saint-Marcel</p>	<p>Lunedì (13:30-16:00) Mercoledì (09:00-12:30) Giovedì (09:00-12:00) Venerdì (09:00-12:00)</p>	<p>quart@sportellosociale.vda.it</p>	<p>0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)</p>

³⁵ Tabella tratta dal sito dello “Sportello sociale”: <https://www.sociale.vda.it/it/sportello-sociale/modalita-di-accesso-allo-sportello-sociale>.

SPORTELLLO SOCIALE	COMUNI AFFERENTI	ORARIO DI APERTURA	INDIRIZZI MAIL	NUMERO VERDE
Sportello Sociale di Gignod c/o Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Fraz. Chez-Roncoz, 29/i 11010 - GIGNOD	Allein Bionaz Doues Etroubles Gignod Ollomont Oyace Roisan Saint-Oyen Saint-Rhémy-en-Bosses Valpelline	Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-10:00)	gignod@sportellosociale.vda.it	0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)
Sportello Sociale di Châtillon c/o Comune di Châtillon Via Émile Chanoux, 13 11024 - CHÂTILLON	Antey-Saint-André Chambave Chamois Châtillon La Magdeleine Pontey Saint-Denis Saint-Vincent Torgnon Valtournenche Verrayes	Lunedì (08:30-13:00) Mercoledì (8:30-11:30) Giovedì (14:30-16:30) Venerdì (08:30-11:00)	chatillon@sportellosociale.vda.it	0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)
Sportello Sociale di Verrès c/o Consultorio di Verrès Via Amilcare Crétier, 7 11029 - VERRÈS	Arnad Ayas Brusson, Challand-Saint-Anselme Challand-Saint-Victor Champdepraz Émarese Issogne Montjovet Verrès	Lunedì (08:30-12:00) Martedì (09:30-12:00) Giovedì (08:30-12:00) (13:30-16:00)	verres@sportellosociale.vda.it	0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)

SPORTELLLO SOCIALE	COMUNI AFFERENTI	ORARIO DI APERTURA	INDIRIZZI MAIL	NUMERO VERDE
<p>Sportello Sociale di Pont-Saint-Martin <i>c/o Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose</i> Via Perloz, 44 1026 - PONT-SAINT-MARTIN</p>	<p>Bard Champorcher Donnas Fontainemore Hône Lillianes Perloz Pontboset Pont-Saint-Martin, Gaby Gressoney la Trinité Gressoney Saint Jean Issime</p>	<p>Martedì (09:00-12:30) Mercoledì (09:00-12:00) (14:00-16:00) Venerdì (09:00-12:30)</p>	<p>psm@sportellosociale.vda.it</p>	<p>0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)</p>
<p>Sportello sociale di Aosta <i>c/o Comune di Aosta</i> Piazza Émile Chanoux, 1 11100 - AOSTA</p>	<p>Aosta</p>	<p>Lunedì (08:30-13:30) Martedì (08:30-14:00) Mercoledì (08:30-13:30) Giovedì (08:30-16:00) Venerdì (08:30-13:30)</p>	<p>aosta@sportellosociale.vda.it</p>	<p>0165-256610 Lunedì (08:30-12:30) Martedì (08:30-12:30) (13:00-15:30) Mercoledì (08:30-12:30) Giovedì (08:30-12:30) Venerdì (08:30-12:30)</p>

ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d’Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2022/2023* – Aosta, 9 e 12 settembre 2022;
- Messaggio della Garante in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, celebrata in tutto il mondo il 3 dicembre – Aosta, 2 dicembre 2022.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Audizione della Difensora civica da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* in ordine alla proposta di legge regionale n. 54 “*Disposizioni in materia di Garante per la tutela delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico))*” – Aosta, 19 maggio 2022;
- Incontro tecnico con funzionari del Consiglio della Valle in ordine alle misure da adempiere per l’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 18bis della legge regionale 17/2001 così come novellata dalla legge regionale 20/2022, relative ai criteri e le modalità del trattamento dei dati personali, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 – Aosta, 21 settembre 2022.

C – Altre attività.

La Difensora civica ha partecipato a varie altre attività nelle sue funzioni proprie nonché in quelle di Garante dei diritti delle persone con disabilità, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui si darà conto in distinte Relazioni così come previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato da ultimo dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Criticità in ordine ad accompagnamento di disabile a visita medica fuori Valle
2	Regione	Disabilità Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a contributi di carattere straordinario
3	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a dispensa dalle visite di revisione finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dei benefici concessi
4	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri coercitivi
5	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a erogazione di contributo a titolo di rimborso spese per acquisto farmaci
6	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a erogazione di contributo a titolo di rimborso spese sostenute per interventi effettuati presso strutture private fuori Valle
8	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Asserite criticità nel reperimento di personale idoneo a trattare con persone con disabilità gravissime a seguito dell’istituzione della figura dell’Assistente personale
10 ³⁶	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla prestazione di attività di tempo libero ai fini della restituzione di prestito d’onore
13	Regione	Invaldità civile	Politiche sociali	Criticità in ordine a riconoscimento parziale di invalidità
14	Regione	Invaldità civile	Politiche sociali	Criticità in ordine a versamento per ulteriore visita medico legale per rilascio del contrassegno per posto auto
15	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri coercitivi

³⁶ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
16	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Mancato riscontro a note di cittadino
17	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine a automezzo utilizzato per trasporto disabile
18	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine a paventata sospensione di servizio
19	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle modalità per la restituzione di prestito d'onore
20	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a iter per la concessione di contributi di carattere straordinario
22	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine alla realizzazione delle disposizioni del piano educativo individualizzato (P.E.I.)
26	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle possibilità di accedere a benefici economici a favore dei <i>caregiver</i> familiari
28	Regione	Disabilità Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla normativa in materia di invalidità civile e disabilità, con particolare riferimenti all'abbattimento di barriere architettoniche
29	Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'Ente proprietario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
37	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli eventuali benefici economici
42	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla figura dei <i>caregiver</i> familiari
44	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al rispetto del diritto al lavoro e al collocamento mirato di persone con disabilità
46	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine a riunione on line con problemi di discontinuità
47	Regione	Servizi sanitari	Sanità	Criticità di servizio sanitario

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
48 ³⁷	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla mancata previsione nel contratto applicato ai docenti degli istituti del lavoro agile e del telelavoro
49 ³⁸	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla pensione anticipata per motivi di salute
50	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità relativamente all'impossibilità di usufruire di servizio fisioterapico a domicilio prescritto da medico curante
51	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
52	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine ad inserimento scolastico di uno studente per mancanza di insegnanti di sostegno
53	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine all'attivazione di operatore
54	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
56	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di accertamento dell'handicap, con particolare riferimento alla tempistica ai fini della definizione della pratica
57 ³⁹	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al passaggio per il disabili over 65 dalla struttura alla residenza per anziani
58	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai tempi relativi ad eventuale modifica di legge regionale

³⁷ Pratica non ancora conclusa.

³⁸ *Idem.*

³⁹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
59	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
60	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento al concetto di mediazione
61	Regione	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istituto del riesame di diniego di accesso documentale
62	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'interlocuzione anche con gli operatori delle comunità socio-educative
63	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla mancata applicazione di decreto legge del 2014 in tema di telelavoro a personale docente

ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
12	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a ritardo nel posizionamento di montascale
27	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ad un riscontro proposto da un cittadino all'Ente

ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
7	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità in ordine a carenza di personale medico e paramedico nel reparto di psichiatria a disposizione di persone con disabilità psichica
21	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a criticità nell’erogazione di prestazioni sanitarie a minore disabile
24	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
25	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità in ordine all’assenza di specifica professionalità medica in età pediatrica
30	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
31	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all’accompagnamento volontario di colleghi in fase di entrata e uscita dall’ufficio
32	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al diniego dell’istanza della modalità di lavoro in <i>smart working</i> per due giorni settimanali
33	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ambito lavorativo
34	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a struttura poco idonea di luogo lavorativo
35	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla spettanza dell’indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti ter (articolo 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144) in presenza di pensione di invalidità
36	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a richiesta di trasferimento ad altra sede lavorativa
43	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle conseguenze relative alla ricusazione di logopedista
45	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al rispetto del diritto al lavoro e al collocamento mirato di persone con disabilità

ALLEGATO 15 – Comuni valdostani convenzionati.

1 – Comune di Allein

2 – Comune di Antey-Saint-André

Nessun caso

3 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
38	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'impossibilità di rappresentare i cittadini in giudizio
39	Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'organizzazione di centri estivi per ragazzi e bambini con disabilità per l'estate 2023
40	Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a difficoltà ad acquisire farmaco presso farmacie comunali
41	Aosta	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	Chiarimenti in ordine a partecipazione a fiera-mercato senza iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

4 – Comune di Arnad

5 – Comune di Arvier

6 – Comune di Avise

7 – Comune di Ayas

Nessun caso

- 8 – *Comune di Aymavilles*
- 9 – *Comune di Bard*
- 10 – *Comune di Bionaz*
- 11 – *Comune di Brissogne*
- 12 – *Comune di Brusson*
- 13 – *Comune di Challand-Saint-Anselme*
- 14 – *Comune di Challand-Saint-Victor*
- 15 – *Comune di Chambave*
- 16 – *Comune di Chamois*
- 17 – *Comune di Champdepraz*
- 18 – *Comune di Champorcher*
- 19 – *Comune di Charvensod*
- 20 – *Comune di Châtillon*
- 21 – *Comune di Cogne*
- 22 – *Comune di Courmayeur*
- 23 – *Comune di Donnas*
- 24 – *Comune di Doues*
- 25 – *Comune di Émarèse*
- 26 – *Comune di Étroubles*
- 27 – *Comune di Fénis*
- 28 – *Comune di Fontainemore*
- 29 – *Comune di Gaby*
- 30 – *Comune di Gignod*
- 31 – *Comune di Gressan*
- 32 – *Comune di Gressoney-La-Trinité*

Nessun caso

33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

34 – Comune di Hône

35 – Comune di Introd

36 – Comune di Issime

37 – Comune di Issogne

38 – Comune di Jovençon

39 – Comune di La Magdeleine

40 – Comune di La Salle

41 – Comune di La Thuile

42 – Comune di Lillianes

43 – Comune di Montjovet

44 – Comune di Morgex

45 – Comune di Nus

46 – Comune di Ollomont

47 – Comune di Oyace

48 – Comune di Perloz

49 – Comune di Pollein

50 – Comune di Pontboset

51 – Comune di Pontey

52 – Comune di Pont-Saint-Martin

53 – Comune di Pré-Saint-Didier

54 – Comune di Quart

55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges

57 – Comune di Roisan

Nessun caso

- 58 – Comune di Saint-Christophe*
- 59 – Comune di Saint-Denis*
- 60 – Comune di Saint-Marcel*
- 61 – Comune di Saint-Nicolas*
- 62 – Comune di Saint-Oyen*
- 63 – Comune di Saint-Pierre*
- 64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses*
- 65 – Comune di Saint-Vincent*
- 66 – Comune di Sarre*
- 67 – Comune di Torgnon*
- 68 – Comune di Valgrisenche*
- 69 – Comune di Valpelline*
- 70 – Comune di Valsavarenche*
- 71 – Comune di Valtournenche*
- 72 – Comune di Verrayes*
- 73 – Comune di Verrès*
- 74 – Comune di Villeneuve*

Nessun caso

ALLEGATO 16 – Unités des Communes valdôtaines.

- 1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc*
- 2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis*
- 3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin*
- 4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis*
- 5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin*
- 6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon*
- 7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose*
- 8 – Unité des Communes valdôtaines Walser*

Nessun caso

ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Nessun caso

**ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Nessun caso

**ALLEGATO 19 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico.**

Nessun caso

**ALLEGATO 20 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico generalizzato.**

Nessun caso

ALLEGATO 21 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
55	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
64	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

ALLEGATO 22 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
9	Volontariato
11	Rapporti istituzionali
23	Contratto d'opera professionale